

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decreto 26 settembre 2016, n. 424.**

**Composizione delle commissioni esaminatrici del percorso denominato “L’hôtellerie 4” (codice progetto 14/18AA105000TUR).**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

sono nominate le commissioni esaminatrici per il rilascio delle qualifiche professionali di “Commis di cucina” e di “Commis di sala e bar” nell’ambito dell’intervento denominato “L’Hôtellerie 4” (codice progetto 14/18AA-105000TUR) secondo la composizione di seguito riportata:

*per il profilo di “Commis di cucina”*

*PRESIDENTE*

Funzionario del Dipartimento Turismo, sport e commercio  
PISANI Marinella

*ESPERTI INTERNI:*

Titolare	VILLANI Mathieu
Supplente	PERETTI Enric
Titolare	SINICO Alessandro
Supplente	SARTEUR Mirko Candido

*ESPERTI ESTERNI:*

Titolare	GERBORE Leopoldo
Supplente	BUILLAS Agostino
Titolare	GIACHINO Lorenzo
Supplente	PESSION Susanna

*per il profilo di “Commis di sala e bar”*

*PRESIDENTE*

Dirigente della S.O. strutture ricettive e commercio  
DI MARTINO Enrico

*ESPERTI INTERNI:*

Titolare	BIANCHEDI Giancarlo
Supplente	DALLE Stefano
Titolare	VALLINO Andrea
Supplente	FAVRE Michael

*ESPERTI ESTERNI:*

Titolare	GHIORZI Luca Nicola
Supplente	MARCHESIN Stefano

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 424 du 26 septembre 2016,**

**portant composition des jurys chargés d’examiner les élèves du cours dénommé «L’hôtellerie 4» (code projet 14/18AA105000TUR).**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Les jurys chargé d’examiner les élèves du cours dénommé «L’hôtellerie 4» (code projet 14/18AA105000TUR) en vue de la délivrance des attestations de formation professionnelle de commis de cuisine et de commis de salle et de bar se composent comme suit :

*Pour le profil «commis de cuisine»:*

*PRÉSIDENTE*

fonctionnaire du Département du tourisme, des sports et du commerce  
Marinella PISANI

*ENSEIGNANTS INTERNES*

membre titulaire	Mathieu VILLANI
membre suppléant	Enrico PERETTI
membre titulaire	Alessandro SINICO
membre suppléant	Mirko Candido SARTEUR

*SPÉCIALISTES EXTERNES*

membre titulaire	Leopoldo GERBORE
membre suppléant	Agostino BUILLAS
membre titulaire	Lorenzo GIACHINO
membre suppléant	Susanna PESSION

*Pour le profil «commis de salle et de bar»:*

*PRÉSIDENT*

dirigeant de la structure «Structures d’accueil et commerce»  
Enrico DI MARTINO

*ENSEIGNANTS INTERNES*

membre titulaire	Giancarlo BIANCHEDI
membre suppléant	Stefano DALLE
membre titulaire	Andrea VALLINO
membre suppléant	Michael FAVRE

*SPÉCIALISTES EXTERNES*

membre titulaire	Luca Nicola GHIORZI
membre suppléant	Stefano MARCHESIN

Titolare GRANGE Simone  
Supplente GERARD Filippo

Il Dipartimento turismo, sport e commercio, dell'Assessorato regionale del turismo, sport, commercio e trasporti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pollein, 26 settembre 2016.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**Decreto 30 settembre 2016, n. 432.**

**Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, del progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato "Palazzo Roncas" in AOSTA.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato l'art. 29 della stessa legge regionale, disciplinante l'intesa per le opere pubbliche di interesse regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 21 agosto 2015, n. 1202 "approvazione della proposta di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il Comune di AOSTA e della relativa bozza dell'atto di intesa per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico del Palazzo Roncas di AOSTA, bene di proprietà regionale, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 11/1998";

visto il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato "Palazzo Roncas" in AOSTA, predisposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, capogruppo arch. Gianfranco CASTIGLIONI dello studio BC progetti s.s. di AOSTA, arch. PERINO Claudio di TORINO, arch. TORRETTA Giovanni Eugenio di TORINO, arch. CAFASSO Matteo di MONCALIERI, ing. VERCELLI Giovanni Pietro di TORINO, arch. AVATANEIO Silvia di TORINO, s.r.l. RAVA & C. di TORINO, EL s.r.l. engineering service di TORINO, Botta Progetti s.r.l. di CUNEO, studio Renato Lazzarini di Torino, costituito da n. 138 (centotrentotto) elaborati, depositati presso l'ufficio patrimonio architettonico del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali dell'Assessorato istruzione e cultura, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 280;

membre titulaire Simone GRANGE  
membre suppléant Filippo GÉRARD

Le Département du tourisme, des sports et du commerce de l'Assessorat régional du tourisme, des sports, du commerce et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Pollein, le 26 septembre 2016.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**Arrêté n° 432 du 30 septembre 2016,**

**portant approbation, au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, du projet définitif des travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes des installations du bâtiment dénommé «Palais Roncas», dans la commune d'AOSTE.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste);

Rappelant l'art. 29 (Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional) de ladite loi régionale;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 1202 du 21 août 2015 (Approbation, au sens de l'art. 29 de la LR n° 11/1998, de la proposition d'entente entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Commune d'AOSTE en vue de la réalisation des travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes des installations du bâtiment propriété régionale dénommé «Palais Roncas», dans la commune d'AOSTE, et de l'ébauche y afférente);

Vu le projet définitif des travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes des installations du bâtiment dénommé «Palais Roncas», dans la commune d'AOSTE, rédigé par le groupement momentané de maîtrise d'œuvre dont le mandataire est M. Gianfranco CASTIGLIONI, architecte du bureau d'étude *BC projets s.s.* d'AOSTE et qui comprend MM. Claudio PERINO et Giovanni Eugenio TORRETTA, architectes de TURIN, Matteo CAFASSO, architecte de MONCALIERI, Giovanni Pietro VERCELLI, ingénieur de TURIN, Mme Silvia AVATANEIO, architecte de TURIN, s.r.l. RAVA & C. de TURIN, *EL s.r.l. engineering service* de Turin, *Botta projets s.r.l.* de Coni et le *Studio Renato Lazzarini* de Turin, constitué de cent trente-huit documents, déposés aux bureaux de la structure «Patrimoine paysager et architectural» du Département de la surintendance des activités et des biens culturels de l'Assessorat de l'éducation et de la culture, et approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 280 du 14 mars 2014;

considerato che l'edificio denominato "Palazzo Roncas", sito in AOSTA, Piazza Roncas n. 1, Fg. n. 41, n. 57, individuato sulle tavole del piano Regolatore come fabbricato "A6" – Edificio Monumento –, in un'area indicata come "spazio pubblico o riservato ad attività collettive" sono ammessi interventi di manutenzione e restauro conservativo;

preso atto che l'art. 5, punto 15, delle norme tecniche di attuazione del sopracitato Piano Regolatore prevede che ogni intervento edilizio da eseguirsi all'interno delle zone "A6" che ecceda i lavori di risanamento conservativo, potrà essere autorizzato, previo riconoscimento del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale e approvazione del relativo progetto;

considerato che il progetto di manutenzione straordinaria del "Palazzo Roncas" risulta coerente con le determinazioni del Piano Regolatore Generale del Comune di AOSTA per quanto riguarda il mantenimento delle destinazioni d'uso a uffici dell'Amministrazione regionale comprendente gli interventi di manutenzione impiantistica e di opere di riqualificazione dei locali interni;

considerato, invece, che la realizzazione di un volume esterno, posto a sud del palazzo in adiacenza al fronte stesso e contenente il vano scala e ascensore, nonché la i lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento della superficie utile dei bassi fabbricati posti ad ovest, classificati "E4" dal Piano Regolatore Generale del Comune di AOSTA, sono oggetto dell'intesa prevista dalla l.r. 11/1998, poiché l'intervento progettato risulta in contrasto col dettato normativo;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale di AOSTA 24 maggio 2016, n. 71, con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato per il riutilizzo di "Palazzo Roncas" da adibire a uffici dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento del pubblico interesse ai sensi dell'art. 5, comma 15, delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente e di aderire alla proposta d'intesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale di Aosta contenente la documentazione tecnico descrittiva composta da n. 38 (trentotto) elaborati facenti parte del progetto definitivo appositamente redatti per l'intesa in scala 1:50, approvando:

1. l'inserimento di un ascensore e di una nuova scala di accesso sul fronte sud dell'immobile stesso;
2. gli interventi riferiti ai bassi fabbricati posti ad ovest (corpo B), classificati E4, volti principalmente al miglioramento sismico ed estetico;
3. la realizzazione di un cancello, con larghezza di m. 1,85, e con accesso da via Carabel, destinato a garantire l'accesso al personale di manutenzione della soc. Deval

Considérant que des travaux d'entretien et de restauration conservatrice sont autorisés sur le bâtiment dénommé «Palais Roncas», situé 1, Place Roncas, à AOSTE, inscrit au cadastre communal à la feuille 41, parcelle 57, défini sur les tables du Plan régulateur communal comme «Fabbricato A6– Edificio Monumento» et compris dans une zone considérée comme un espace public ou réservé à des activités collectives;

Considérant que le point 15 de l'art. 5 des normes techniques d'application dudit Plan régulateur communal établit que les travaux concernant les bâtiments situés dans les zones «A6» peuvent être autorisés uniquement après que le Conseil communal en a reconnu l'intérêt public et que le projet y afférent a été approuvé, sauf s'il s'agit de travaux de réhabilitation;

Considérant que le projet d'entretien extraordinaire du Palais Roncas, qui comprend la mise aux normes des installations et de la requalification des locaux internes, respecte les dispositions du Plan régulateur général de la Commune d'AOSTE en ce qui concerne le maintien de la destination d'usage du bâtiment, qui doit accueillir des bureaux de l'Administration régionale;

Considérant, par contre, que la création d'un volume en saillie, sur la façade sud du bâtiment, destiné à accueillir la cage d'escalier et l'ascenseur, ainsi que les travaux de restructuration architecturale, avec augmentation de la surface utile des immeubles plus bas situés à l'ouest et classés «E4» dans le Plan régulateur communal, font l'objet d'une entente au sens de la LR n° 11/1998 car le projet y afférent ne respecte pas les dispositions législatives en la matière;

Rappelant la délibération du Conseil communal d'AOSTE n° 71 du 24 mai 2016 par laquelle l'Administration communale a décidé de réutiliser le Palais Roncas et d'y accueillir des bureaux de l'Administration régionale, de reconnaître l'intérêt public des travaux y afférents, au sens du cinquième alinéa de l'art. 15 des normes techniques d'application du Plan régulateur communal en vigueur et d'adhérer à l'entente avec la Région, proposée au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 11/1998 et contenant le dossier technique et descriptif composé des trente-huit documents du projet définitif spécialement rédigé à une échelle de 1/50, en approuvant:

1. L'insertion d'un ascenseur et d'un nouvel escalier d'accès sur la façade sud du bâtiment;
2. Les travaux sur les immeubles plus bas situés à l'ouest (corps B) et classés «E4», destinés principalement à l'amélioration sismique et esthétique du bâtiment;
3. La réalisation d'un portail d'1,85 m de largeur sur la rue Carabel, pour permettre l'accès au personnel de *Deval SpA* chargé de l'entretien ainsi que le transport

s.p.a. e al trasporto dei relativi componenti elettrici nella prevista nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica, da realizzarsi nei bassi fabbricati in base alle nuove necessità energetiche di utilizzo del Palazzo;

vista la proposta di intesa, sottoscritta in data 2 agosto 2016, tra l'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura, Emily RINI, e il Sindaco di AOSTA, Fulvio CENTOZ, ai sensi e per gli effetti del citato art. 29 della l.r. 11/1998;

considerato che le scelte progettuali previste dall'intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico del "Palazzo Roncas" di AOSTA a uso uffici regionali sono ritenute in linea con i principi di tutela e valorizzazione previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e che rientrano, per quanto riguarda i regimi autorizzativi, nella sfera di competenza del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;

vista la comunicazione del Dirigente della struttura assetto del territorio del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche, pervenuta al Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali in data 12 febbraio 2016 al prot n. 815/BC, di non avvenuta estrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 23/2012, e della circolare n. 1/2014, relativa alla disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche;

vista l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, rilasciata ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lett. m), dalla soprintendenza per i beni e le attività culturali in data 16 settembre 2016, prot. n. 6510/BC,

decreta

- 1) il progetto definitivo, costituito da n. 138 (centotrentotto) elaborati depositati presso l'ufficio patrimonio architettonico del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali dell'Assessorato istruzione e cultura, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico dell'edificio denominato "Palazzo Roncas" in AOSTA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 280, ex art. 29 della legge regionale 11/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dando atto che il presente decreto costituisce variante degli strumenti urbanistici del Comune di AOSTA, nonché dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce, ad ogni effetto, la concessione edilizia in favore dell'Amministrazione regionale, Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;

des composantes électriques dans le nouveau poste de transformation de l'énergie électrique prévu dans les immeubles plus bas compte tenu des nécessités énergétiques accrues liées à la nouvelle utilisation du bâtiment;

Vu l'entente signée le 2 août 2016 par l'assesseur régional à l'éducation et à la culture, Emily RINI, et par le syndic d'AOSTE, Fulvio CENTOZ, au sens de l'art. 29 de ladite LR n° 11/1998;

Considérant que les choix du projet des travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes des installations du Palais Roncas, dans la commune d'AOSTE, en vue d'y accueillir des bureaux régionaux respectent les principes de protection et de valorisation prévus par le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage) et qu'ils relèvent, pour ce qui est des autorisations nécessaires, des compétences du Département de la surintendance des activités et des biens culturels;

Vu la lettre du dirigeant de la structure «Aménagement du territoire» du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques parvenue au Département de la surintendance des activités et des biens culturels le 12 février 2015 et enregistrée sous le n° 815/BC, par laquelle ledit dirigeant communiquait que le projet en cause n'avait pas été tiré au sort au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012, ainsi que de la circulaire n° 1/2014, relative à la réglementation des actions de contrôle des ouvrages et des constructions en zone sismique;

Vu l'autorisation de réaliser les travaux délivrée, au sens de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 et de la lettre m) de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004, par le Département de la surintendance des activités et des biens culturels le 16 septembre 2016, réf. n° 6510/BC,

arrête

- 1) Le projet définitif des travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes des installations du bâtiment dénommé «Palais Roncas», dans la commune d'AOSTE, constitué de cent trente-huit documents, déposés aux bureaux de la structure «Patrimoine paysager et architectural» du Département de la surintendance des activités et des biens culturels de l'Assessorat de l'éducation et de la culture, et approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 280 du 14 mars 2014, est approuvé, au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998. Le présent arrêté, qui vaut variante des documents d'urbanisme de la Commune d'AOSTE et déclaration d'utilité publique, mentionnant le caractère non différé et urgent des travaux en cause, remplace de plein droit le permis de construire en faveur du Département de la surintendance des activités et des biens culturels de l'Assessorat régional de l'éducation et de la culture.

- 2) le opere di cui in oggetto dovranno iniziare entro due anni (2 anni) dalla data del presente decreto ed essere ultimate entro cinquantuno mesi (51 mesi) dalla data di inizio lavori;
- 3) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 30 settembre 2016.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

## ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

### ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Provvedimento dirigenziale 6 ottobre 2016, n. 4571.

**Cancellazione della ditta acquirente di latte vaccino denominata *Società agricola Lo Foyer di Tutel Claudio Vittorio s.s.*, con sede nel comune di SAINT-MARCEL, dall'albo regionale degli acquirenti di latte vaccino.**

IL COORDINATORE  
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
RISORSE NATURALI  
E CORPO FORESTALE

Omissis

decide

- 1) di procedere alla cancellazione dall'albo degli acquirenti di latte vaccino della Valle d'Aosta, con decorrenza dalla campagna 2016/2017, della seguente ditta operante sul territorio della Valle d'Aosta:

*Società agricola Lo Foyer  
di Tutel Claudio Vittorio s.s.*  
con sede in frazione Prelaz, n. 90,  
nel Comune di SAINT-MARCEL  
codice fiscale 01027710076  
partita IVA 01027710076

Omissis

- 2) Les travaux en cause doivent commencer dans les deux ans qui suivent la date du présent arrêté et s'achever dans les cinquante et un mois qui suivent la date de leur début.
- 3) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 30 septembre 2016.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

### ASSESSORAT DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n° 4571 du 6 octobre 2016,

**portant radiation de *Società agricola Lo Foyer di Tutel Claudio Vittorio s.s.*, dont le siège est à SAINT-MARCEL, du Répertoire régional des acheteurs de lait de vache.**

LE COORDINATEUR  
DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE,  
DES RESSOURCES NATURELLES  
ET DU CORPS FORESTIER

Omissis

décide

- 1) La société indiquée ci-après, exerçant son activité sur le territoire de la Vallée d'Aoste, est radiée du Répertoire régional des acheteurs de lait de vache à compter de la campagne 2016/2017 :

*Società agricola Lo Foyer  
di Tutel Claudio Vittorio s.s.*  
siège social : 90, hameau de Prélaz,  
SAINT-MARCEL  
code fiscal : 01027710076  
numéro d'immatriculation IVA : 01027710076.

Omissis

**ASSESSORATO  
TURISMO, SPORT, COMMERCIO  
E TRASPORTI**

**Provvedimento dirigenziale 3 ottobre 2016, n. 4442.**

**Attribuzione, ai sensi della L.R. 08/2002, della classifica-  
zione a tre stelle al complesso ricettivo all'aperto all'in-  
segna "Camping Aosta" ubicato nel comune di QUART.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIO

Omissis

decide

- 1) di attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, la classificazione a tre stelle al campeggio all'insegna "Camping Aosta", ubicato in Loc. Clou, nel comune di QUART;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino ufficiale, della Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore  
Luca PASTEUR

Il Dirigente  
Enrico DI MARTINO

**DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione 16 settembre 2016 n. 1234.**

**Autorizzazione alla società *Day Hospital s.r.l.* di AOSTA, alla realizzazione di una struttura sanitaria sita nel medesimo Comune, da adibire a poliambulatorio privato, per un periodo di mesi quattro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 agosto 2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rilascio dell'autorizzazione, alla società *Day Hospital s.r.l.* di AOSTA, alla realizzazione di una struttura sanitaria sita nel medesimo Comune, Reg. Borgnalle, 10/e, da adibire a poliambulatorio privato per l'erogazione di prestazioni di assistenza ambulatoriale

**ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE  
ET DES TRANSPORTS**

**Acte du dirigeant n° 4442 du 3 octobre 2016,**

**portant classement du centre d'hébergement de plein air dénommé *Camping Aosta*, situé à QUART, dans la catégorie 3 étoiles, au sens de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
STRUCTURES D'ACCUEIL ET COMMERCE

Omissis

décide

- 1) Pour les raisons visées au préambule, le centre d'hébergement de plein air dénommé *Camping Aosta*, situé à QUART (localité Clou) est classé 3 étoiles.
- 2) Le présent acte est publié, par extrait, au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le rédacteur,  
Luca PASTEUR

Le dirigeant,  
Enrico DI MARTINO

**DÉLIBÉRATIONS  
DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Délibération n° 1234 du 16 septembre 2016,**

**portant octroi d'une autorisation valable quatre mois à *Day Hospital srl* d'AOSTE, à l'effet d'aménager un centre privé de consultation pluridisciplinaire dans la commune d'AOSTE, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 1362 du 23 août 2013.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Une autorisation est accordée à *Day Hospital srl* d'AOSTE à l'effet d'aménager dans la commune d'AOSTE (10/e, région Borgnalle) un centre privé de consultation pluridisciplinaire destiné à fournir des soins multi-spécialités, y compris des actes chirurgicaux, au sens de la délibéra-

- polispécialistica, anche chirurgiche, ai sensi della DGR 1362/2013;
2. di stabilire che la società *Day Hospital s.r.l.* di AOSTA rispetti, in fase di realizzazione, la prescrizione relativa ai materiali di rivestimento delle pareti, in particolare degli ambulatori, assegnata con il parere tecnico-strutturale ed igienico-sanitario citato in premessa, rilasciato dall'Azienda U.S.L.;
  3. di disporre che l'autorizzazione alla realizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 9 della DGR 1362/2013, per un periodo di quattro mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, nel rispetto del cronoprogramma presentato dalla società *Day Hospital s.r.l.* di AOSTA e che eventuali proroghe, da richiedere tempestivamente alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, devono essere autorizzate dalla Giunta regionale;
  4. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di cui trattasi, nella struttura sita in Comune di AOSTA di cui al punto 1., previa presentazione della relativa istanza comprensiva della documentazione prevista dalla DGR 1362/2013, nonché dell'elenco dettagliato delle prestazioni chirurgiche che si intendono erogare nella struttura stessa, con l'esclusione degli interventi di day surgery, per i quali è necessaria una modifica dell'autorizzazione di cui trattasi;
  5. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 non può essere ceduta a terzi;
  6. di disporre che, a seguito dell'emanazione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 8-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;
  7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
  8. di stabilire che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione alla società *Day Hospital s.r.l.* di AOSTA, all'Ufficio tecnico del Comune di AOSTA nonché alla Struttura Complessa di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e alla Struttura sanità ospedaliera, territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
- tion du Gouvernement régional n° 1362 du 23 août 2013.
2. Lors de l'aménagement du centre, *Day Hospital srl* d'AOSTE doit respecter la prescription relative aux matériaux de revêtement des parois, notamment des cabinets, figurant à l'avis exprimé du point de vue technique, structurel, hygiénique et sanitaire par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et visé au préambule.
  3. L'autorisation visée au point 1 est accordée, au sens de l'art. 9 de la DGR n° 1362/2013, pour une période de quatre mois à compter de la date de la présente délibération, compte tenu du plan chronologique présenté par *Day Hospital srl* d'AOSTE et toute éventuelle prorogation doit être demandée sans délai à la structure «Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales et autorisée par le Gouvernement régional.
  4. L'autorisation d'exercer l'activité sanitaire en cause dans la structure susdite, située dans la commune d'AOSTE, fera l'objet d'une délibération ultérieure du Gouvernement régional, qui sera adoptée sur présentation de la demande y afférente et de la documentation prévue par la DGR n° 1362/2013, ainsi que de la liste détaillée des prestations chirurgicales qui seront fournies dans le centre, exception faite des prestations de chirurgie de jour pour lesquelles il est nécessaire de modifier l'autorisation.
  5. L'autorisation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers.
  6. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes au sens du quatrième et du cinquième alinéa de l'art.8ter du décret législatif n° 502 du 30décembre 1992, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 229 du 19juin 1999, le titulaire de la structure concernée doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale en vigueur.
  7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
  8. La structure «Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires» est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération *Day Hospital srl* d'AOSTE, le bureau technique de la Commune d'AOSTE, la structure complexe «Hygiène et santé publique» de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et la structure «Santé hospitalière et territoriale et gestion du personnel sanitaire» de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

**Deliberazione 16 settembre 2016, n. 1246.**

**Espressione dell'intesa condizionata, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, nonché dell'art. 51 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, in ordine all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'incrocio a raso al km 89+060 in comune di NUS, mediante la realizzazione di una rotatoria sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta in corrispondenza dell'innesto con la strada regionale n. 13 per Fénis, proposta da ANAS s.p.a. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere l'intesa condizionata della Regione – ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, nonché dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 – in ordine al progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'incrocio a raso al Km 89+060 in Comune di NUS, mediante la realizzazione di una rotatoria sulla Strada Statale 26 della Valle d'Aosta in corrispondenza dell'innesto con la strada regionale per Fénis, proposta da ANAS S.p.A. - *Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta*, alle condizioni espresse al punto 2 della presente deliberazione;
2. di stabilire che il progetto esecutivo deve tenere conto delle seguenti condizioni, espresse dalla Conferenza dei Servizi del 27 giugno 2016:
  - riduzione dell'altezza delle barriere stradali bordo ponte;
  - asfaltatura delle cunette, dettata da esigenze tecniche di ottimizzazione e riduzione dei costi di manutenzione;
  - realizzazione di un'esaustiva documentazione fotografica del monumento ai caduti, con visuali panoramiche e di dettaglio prima del suo spostamento;
  - installazione di un numero minimo di corpi illuminanti compatibile con le esigenze tecniche al fine di ridurre l'impatto visivo (diurno e notturno) degli apparati in rapporto al borgo di NUS;
3. di dare atto che il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 30 della legge regionale del 6 aprile 1998, n. 11, costituisce variante al PRG e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

**Délibération n° 1246 du 16 septembre 2016,**

**portant expression de l'accord, sous condition, au sens de l'art.30 de la loi régionale n° 11 du 6avril 1998 et de l'art.51 du décret du président de la République n° 182 du 22février 1982, relatif au projet d'exécution des travaux de réorganisation du croisement au PK 89+060 de la route nationale n° 26 de la Vallée d'Aoste, dans la commune de NUS, par la réalisation d'un giratoire à la hauteur du croisement entre ladite route et la route régionale n° 13 de Fénis, proposé par ANAS SpA - *Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta*.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La Région exprime son accord quant au projet d'exécution des travaux de réorganisation du croisement au PK 89+060 de la route nationale n° 26 de la Vallée d'Aoste, dans la commune de NUS, par la réalisation d'un giratoire à la hauteur du croisement entre ladite route et la route régionale n° 13 de FÉNIS, proposé par ANAS SpA – *Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta*, au sens de l'art. 30 de la loi régionale n° 11 du 6avril 1998 et de l'art.51 du décret du président de la République n° 182 du 22février 1982, sous réserve du respect des conditions visées au point 2.
2. Le projet d'exécution des travaux en question doit tenir compte des prescriptions indiquées ci-après, fixées par la Conférence de services dans sa séance du 27 juin 2016 :
  - la hauteur des barrières routières du pont doit être réduite ;
  - les caniveaux de la route doivent être goudronnés pour des raisons techniques d'optimisation et de réduction des dépenses d'entretien ;
  - avant que le monument aux morts soit déplacé, un dossier photographique exhaustif, comprenant tant des prises de vues panoramiques que des prises de détail, doit être réalisé ;
  - un nombre minimum de corps éclairants, compatible avec les exigences techniques, doit être mis en place afin de limiter l'impact visuel (pendant le jour et la nuit) des ouvrages sur l'agglomération de NUS.
3. La conclusion de l'accord visé à l'art. 30 de la LR n° 11/1998 vaut variante du plan régulateur général et étalement de la servitude préjudant à l'expropriation.

4. di stabilire che i competenti uffici regionali provvedano a trasmettere ad *ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta*, ed al Comune di NUS la presente deliberazione per gli atti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1251.**

**Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare la variazione al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016 come risulta dall'allegato "08C - Prelievo fondo spese obbligatorie correnti";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione.

4. Les bureaux régionaux compétents sont chargés de transmettre la présente délibération à *ANAS SpA – Compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta* et à la Commune de NUS, aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celles-ci.
5. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

**Délibération n° 1251 du 23 septembre 2016,**

**portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses d'investissement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région à titre de complément des crédits destinés aux dépenses obligatoires et modification du budget de gestion et du budget de caisse.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 08C (*Prelievo fondo spese obbligatorie correnti*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

08C - Prelievo fondo spese obbligatorie correnti

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69340	01	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti)	2376	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE (SPESE CORRENTI)	41.02.00 PROGRAMMAZI ONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.1.10.	C €	-110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00	Il prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie si rende necessario per sostenere i costi delle utenze elettriche dell'Area megalitica di Saint- Martin-de-Corléans in Aosta fino al 31 dicembre 2016.
01.03.004.10 GESTIONE E MANUTENZION E ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE	50001	01	Spese per utenze e canoni per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi	21128	(nuova istituzione) SPESE PER L'A FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA AREA MEGALITICA DI SAINT-MARTIN DE CORLEANS	52.14.00 PATRIMONIO ARCHEOLOGIC O	(nuova istituzione) 52140011 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE - 1.03.004.10	C €	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per assegnare alla Struttura Patrimonio archeologico le risorse per sostenere i costi delle utenze elettriche dell'Area megalitica in Aosta fino al 31 dicembre 2016.

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1253.**

**Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa per l'anno 2016 per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016, come risulta dall'allegato "02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1253 du 23 septembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 02 (*Assegnazioni entrate/spese - statali, comunitarie, sponsorizzazioni*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	04680	02	Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	12014	TRASFERIMENTI CORRENTI PER BORSE DI STUDIO	51.02.00 POLITICHE EDUCATIVE	51020051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 77.385,00 € 77.385,00	0,00	0,00	Lettera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 4057 in data 24/06/2015 che prevede l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di euro 77.385,00 per la concessione di borse di studio agli studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie. Trasferimento riscosso con quietanza n. 8361 del 25/7/2016.
01.05.004.10 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	55540	01	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	10274	Borse di studio su fondi assegnati dallo Stato a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	51.02.00 POLITICHE EDUCATIVE	51020006 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria - 1.05.04.10	C 77.385,00 € 77.385,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione fondi assegnati dallo Stato, per l'anno 2015, ai sensi della L. 62/2000 per la concessione di borse di studio per studenti meno abbienti delle scuole statali e paritarie.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	04840	02	Fondi per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	11530	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130052 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C € 440,99 440,99	0,00	0,00	Fondi versati dallo Stato, per l'anno 2016, per iniziative in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti, ai sensi della legge 91/1999 (somme riscosse con quietanze nn. 10959-10960-10962-10963 del 29 luglio 2016).
01.09.007.10 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	59986	01	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti	17183	TRASFERIMENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130005 Interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.09.07.10	C € 440,99 440,99	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio, per l'anno 2016, dei fondi statali, ai sensi della legge 1° aprile 1999 n. 91 (artt. 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3, 17 comma 2), da trasferire all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per la realizzazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05881	02	(nuova istituzione) Cod.: 02 03 01 TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	22016	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080053 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 150.000,00 € 150.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015). I fondi sono stati riscossi con quietanza del tesoriere regionale 11209 in data 2 agosto 2016.
01.04.002.10 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05880	02	Fondi per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	11004	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI - L. 353/2000	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080053 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 422.523,40 € 422.523,40	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015). I fondi sono stati riscossi con quietanza del tesoriere regionale 11209 in data 2 agosto 2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 3 di 9

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.14.005.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	38819	01	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa degli incendi del patrimonio boschivo	21296	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI E PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI STATISTICIE CLIMATOLOGICI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080003 Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico - 1.14.05.10	C 10.000,00 € 10.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 35/3/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).
01.14.005.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	38819	01	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa degli incendi del patrimonio boschivo	22122	(nuova istituzione) SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080003 Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico - 1.14.05.10	C 75.000,00 € 75.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 35/3/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).
01.14.005.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	38815	02	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa degli incendi del patrimonio boschivo	20909	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI BENI MATERIALI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080004 Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti - 1.14.05.20	C 20.000,00 € 20.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 35/3/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 4 di 9

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.14.005.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	38815	02	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	20908	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080004 Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti - 1.14.05.20	C € 122.523,40 122.523,40	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).
01.14.005.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	38815	02	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	20907	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080004 Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti - 1.14.05.20	C € 100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).
01.14.005.20 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO - INVESTIMENTI	38815	02	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	20906	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.07.00 FORESTAZIONE E SENTIERISTICA	23070007 Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti - 1.14.05.20	C € 180.000,00 180.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 5 di 9

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.14.005.10 INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E FAUNISTICO	38819	01	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	21295	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	23.08.00 CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA - COMANDANTE	23080003 Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico - 1.14.05.10	C € 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dei trasferimenti statali assegnati ai sensi della l. 353/2000 per lo svolgimento delle funzioni di conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (annualità di ripartizione: 2015).
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	04840	02	Fondi per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	17408	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO DEI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE DELLA RIPRODUZIONE ASSISTITA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130052 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C € 788,61 788,61	0,00 0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio i fondi versati dallo Stato, per l'anno 2016, per gli esami di laboratorio dei donatori di tessuti e cellule ai fini della riproduzione assistita, ai sensi del decreto legislativo n. 16/2010. Trasferimento assegnato con DM del 4/07/2016 e riscosso con quietanza n. 8798 del 29/7/2016.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.09.007.10 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	59986	01	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti	17550	TRASFERIMENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER GLI ESAMI DI LABORATORIO DEI DONATORI DI TESSUTI E TESSUTE E CELLULE UTILIZZATI AI FINI RIPRODUZIONE ASSISTITA	71.13.00 SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	71130005 Interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.09.07.10	C €	788,61 788,61	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per trasferire all'Azienda USL i fondi versati dallo Stato, per l'anno 2016, per gli esami di laboratorio dei donatori di tessuti e cellule ai fini della riproduzione assistita, ai sensi del decreto legislativo n. 16/2010. Fondi assegnati con DM del 4/07/2016.
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	03000	02	Fondi per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	6332	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LIBRI GENEALOGICI E LOTTA IPOFECONDIRITA'	23.00.00 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE	23000051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C €	381.575,60 248.395,75	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio di trasferimenti statali a destinazione vincolata per il miglioramento genetico del bestiame, per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali, assegnati ai sensi del D.Lgs 143/97, per l'anno 2016. Fondi parzialmente riscossi con quietanze nn. 11130 e 11131 del 1° agosto 2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 7 di 9

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.10.02.10 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA ZOOTECNIA	42840	01	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali	22087	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AR.E.V. DI FONDI STATALI A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E DEI REGISTRI ANAGRAFICI PER I CONTROLLI FUNZIONALI	23.00.00 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE	23000008 Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia - 1.10.02.10	C 381.575,60 € 248.395,75	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione a bilancio di fondi statali a destinazione vincolata per il miglioramento genetico del bestiame e per la tenuta dei libri genealogici, assegnati ai sensi del Dlgs 143/97, per l'anno 2016
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZI ONI PUBBLICHE	04851	02	Fondi per la realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	15453	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI NELLE AMBITO DELLE POLITICHE FAMILIARI	71.15.00 FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	71150051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C 14.500,00 € 14.500,00	0,00	0,00	La presente variazione è finalizzata all'iscrizione in bilancio dell'entrata da trasferimento statale proveniente dal riparto del fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015. La somma erogata ai sensi del D.M. 14 ottobre 2015 è stata interamente riscossa con quietanza n. 10905/2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 8 di 9

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.08.011.10 ALTRI INTERVENTI CORRENTI PER ASSISTENZA SOCIALE FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	61522	01	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private su fondi assegnati dallo Stato a valere sul "Fondo delle politiche per la famiglia" per la gestione del "Centro per le famiglie"	20267	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A VALERE SUL "FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA" PER LA GESTIONE DEL "CENTRO PER LE FAMIGLIE"	71.15.00 FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	71150007 Altri interventi correnti per assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.08.11.10	€ 14.500,00 14.500,00	0,00	0,00	L'iscrizione in parte spesa delle somme del riparto delle risorse stanziate sul fondo per le politiche della famiglia (provenienza: annualità 2015) è necessaria per realizzare le finalità di cui alla DGR 825/2016.

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1259.**

**Approvazione di criteri e modalità per la concessione il diniego e la revoca dei contributi previsti dall'art. 3 della L.R. 14/2011, recante "Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative", in sostituzione di quelli approvati con DGR n. 275/2015.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di abrogare i Criteri e modalità per la concessione il diniego e la revoca dei contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale 14 giugno 2011, n.14, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 275, in data 26 febbraio 2015;
2. di approvare i Criteri e modalità per la concessione, il diniego e la revoca dei contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n.14, nel testo allegato alla presente deliberazione.

N.d.R.: gli allegati omissi sono reperibili nel sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: [http://www.regione.vda.it/Portale\\_imprese/Sostegno\\_alle\\_imprese/contributi/default\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/default_i.aspx)

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1261.**

**Approvazione delle disposizioni applicative per la concessione degli aiuti per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le disposizioni applicative, di cui all'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione, per la concessione, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, degli aiuti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 17/2016 per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100% dei costi sostenuti e sulla base di appositi programmi;

**Délibération n° 1259 du 23 septembre 2016,**

**portant approbation des critères et des modalités d'octroi, de refus et de retrait des aides visées à l'art.3 de la loi régionale n° 14 du 14 juin 2011 (Mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes) qui remplacent les critères et les modalités approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 275 du 26 février 2015.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les critères et les modalités d'octroi, de refus et de retrait des aides visées à l'art.3 de la loi régionale n° 14 du 14juin 2011 et approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 275 du 26 février 2015 sont abrogés.
2. Les nouveaux critères et modalités d'octroi, de refus et de retrait des aides visées à l'art.3 de la LR n° 14/2011 sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente délibération.

NdR: Les annexes ne sont pas publiées au Bulletin officiel, mais sur le site institutionnel de la Région autonome Vallée d'Aoste à l'adresse [www.regione.vda.it/Portale\\_imprese/Sostegno\\_alle\\_imprese/contributi/default\\_i.aspx](http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Sostegno_alle_imprese/contributi/default_i.aspx).

**Délibération n° 1261 du 23 septembre 2016,**

**portant approbation des dispositions d'application en vue de l'octroi des aides visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 pour l'organisation de comices agricoles, de concours, de foires et d'expositions, ainsi que pour la participation à ces manifestations.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les dispositions d'application en vue de l'octroi, éventuellement par l'intermédiaire des associations d'éleveurs, des aides visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 pour l'organisation de comices agricoles, de concours, de foires et d'expositions, ainsi que pour la participation à ces manifestations, sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente délibération. Lesdites aides sont accordées jusqu'à 100 p. 100 des dépenses supportées et sur la base de programmes spécifiques.

- 2) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo 45003, richiesta 22053 (trasferimenti correnti all'A.R.E.V. per l'organizzazione di rassegne zootecniche e per i premi di partecipazione agli allevatori);
- 3) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

N.d.R.: gli allegati omissi sono reperibili nel sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura)

#### Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1266.

**Rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di SAINT-CHRISTOPHE, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale, del Comune di AOSTA, denominata "La Ruche" adibita a comunità per minori, per 10 posti, di cui 9 residenziali e 1 semiresidenziale, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di Saint-Christophe, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale, sita in Via Trottechin n. 16, del Comune di AOSTA, denominata "La Ruche" adibita a comunità per minori, per 10 posti, di cui 9 residenziali e 1 semiresidenziale, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016;
2. di stabilire che l'eventuale ulteriore rinnovo dell'accreditamento di cui al punto 1 sia subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 7 della sopraindicata deliberazione n. 496/2016;
3. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o di più requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;

- 2) Les dispositions d'application en vue de l'octroi des aides susmentionnées sont valables à compter de la date de la présente délibération. Les dépenses y afférentes sont couvertes par les crédits inscrits au détail 22053 (Virement de crédits ordinaires à l'AREV pour l'organisation de comices agricoles et pour le paiement des prix aux participants) du chapitre 45003.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 17/2016, et sur le site institutionnel de la Région à l'adresse [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

NdR: Les annexes ne sont pas publiées au Bulletin officiel, mais sur le site institutionnel de la Région à l'adresse [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

#### Délibération n° 1266 du 23 septembre 2016,

**portant reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «La Ruche», située à AOSTE, gérée par la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE et dotée de dix places, dont neuf résidentielles et une semi-résidentielle, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «La Ruche», située à AOSTE (16, rue Trotechin), gérée par la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE et dotée de dix places, dont neuf résidentielles et une semi-résidentielle, est approuvée aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.
2. Aux termes de l'art.7 de l'annexe de la DGRn° 496/2016, l'accréditation visée au point 1 pourra éventuellement être reconduite à condition que, six mois au moins avant son expiration, une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire soit présentée.
3. L'accréditation visée au point 1 devient caduque si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont pas respectées.

4. di stabilire che l'accreditamento di cui al precedente punto 1 non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduto a terzi;
5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 della DGR n. 496/2016, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'accreditamento stesso da parte della Giunta regionale;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di stabilire che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di SAINT-CHRISTOPHE, nonché alla Struttura famiglia e assistenza economica, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ed alla Struttura Complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1267.**

**Rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *Noi & gli Altri*, di AOSTA, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale denominata "Maison d'Accueil", sita in Comune di SARRE, adibita a comunità per minori, per 10 posti, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016;**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
delibera

1. di approvare il rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *Noi & gli Altri*, di AOSTA, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale denominata "Maison d'Accueil", sita in Comune di SARRE, adibita a comunità per minori, per 10 posti, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016;
2. di stabilire che l'eventuale ulteriore rinnovo dell'accreditamento di cui al punto 1 sia subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 7 della sopraindicata deliberazione n. 496/2016;

4. L'accréditation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre.
5. Aux termes de l'art. 8 de l'annexe de la DGR n° 496/2016, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, ainsi que la suspension ou le retrait de l'accréditation, par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés.
6. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
7. La structure «Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires» est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE, la structure «Famille et aides économiques» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, ainsi que la structure complexe «Hygiène et santé publique» de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Délibération n° 1267 du 23 septembre 2016,**

**portant reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «Maison d'Accueil», située à SARRE, gérée par la coopérative sociale *Noi & gli Altri* d'AOSTE et dotée de dix places, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis  
délibère

1. La reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «Maison d'Accueil», située à SARRE, gérée par la coopérative sociale *Noi & gli Altri* d'AOSTE et dotée de dix places, est approuvée aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.
2. Aux termes de l'art.7 de l'annexe de la DGRn° 496/2016, l'accréditation visée au point 1 pourra éventuellement être reconduite à condition que, six mois au moins avant son expiration, une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire soit présentée.

3. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o di più requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;
4. di stabilire che l'accreditamento di cui al precedente punto 1 non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduto a terzi;
5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 della DGR n. 496/2016, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'accreditamento stesso da parte della Giunta regionale;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di stabilire che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Società Cooperativa Sociale *Noi & gli Altri*, di AOSTA, nonché alla Struttura famiglia e assistenza economica, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ed alla Struttura Complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

**Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1268.**

**Rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di SAINT-CHRISTOPHE, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale, del Comune di AOSTA, denominata "Petit-Foyer" adibita a comunità per minori, per 10 posti, di cui 9 residenziali e 1 semiresidenziale, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016;**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rinnovo alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di SAINT-CHRISTOPHE, dell'accreditamento di una struttura socio-assistenziale, sita in Via Festaz n. 19, del Comune di AOSTA, denominata "Petit-Foyer" adibita a comunità per minori, per 10 posti, di cui 9 residenziali e 1 semiresidenziale, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 496 in data 15 aprile 2016;

3. L'accréditation visée au point 1 devient caduque si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont pas respectées.
4. L'accréditation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre.
5. Aux termes de l'art. 8 de l'annexe de la DGR n° 496/2016, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, ainsi que la suspension ou le retrait de l'accréditation, par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés.
6. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
7. La structure «Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires» est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération la coopérative sociale *Noi & gli Altri* d'AOSTE, la structure «Famille et aides économiques» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, ainsi que la structure complexe «Hygiène et santé publique» de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Délibération n° 1268 du 23 septembre 2016,**

**portant reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «Petit Foyer», située à AOSTE, gérée par la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE et dotée de dix places, dont neuf résidentielles et une semi-résidentielle, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La reconduction, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017, de l'accréditation de la structure d'accueil de mineurs dénommée «Petit Foyer», située à AOSTE (19, rue Festaz), gérée par la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE et dotée de dix places, dont neuf résidentielles et une semi-résidentielle, est approuvée aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 496 du 15 avril 2016.

2. di stabilire che l'eventuale ulteriore rinnovo dell'accreditamento di cui al punto 1 sia subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 7 della sopraindicata deliberazione n. 496/2016;
  3. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o di più requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;
  4. di stabilire che l'accreditamento di cui al precedente punto 1 non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduto a terzi;
  5. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 della DGR n. 496/2016, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'accreditamento stesso da parte della Giunta regionale;
  6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di stabilire che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione alla Società Cooperativa Sociale *La Libellula*, di SAINT-CHRISTOPHE, nonché alla Struttura famiglia e assistenza economica, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ed alla Struttura Complessa di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
2. Aux termes de l'art.7 de l'annexe de la DGRn° 496/2016, l'accréditation visée au point 1 pourra éventuellement être reconduite à condition que, six mois au moins avant son expiration, une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire soit présentée.
  3. L'accréditation visée au point 1 devient caduque si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont pas respectées.
  4. L'accréditation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre.
  5. Aux termes de l'art. 8 de l'annexe de la DGR n° 496/2016, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière, ainsi que la suspension ou le retrait de l'accréditation, par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés.
  6. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
  7. La structure «Financement du service sanitaire, investissements et qualité dans les services socio-sanitaires» est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération la coopérative sociale *La Libellula* de SAINT-CHRISTOPHE, la structure «Famille et aides économiques» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, ainsi que la structure complexe «Hygiène et santé publique» de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

**Deliberazione 30 settembre 2016, n. 1287.**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsionali di base appartenenti alla medesima area omogenea e conseguente modifica al bilancio di gestione per il triennio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l'anno 2016.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2016/2018

**Délibération n° 1287 du 30 septembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base appartenant à la même aire homogène.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 ainsi que du budget de caisse 2016 de la Ré-

- e al bilancio di cassa per l'anno 2016, come risulta dall'allegato "11 - Variazione medesima area omogenea";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018 redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
  - 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

gion sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 11 (*Variazione medesima area omogenea*).

- 2) Les rectifications visées au point précédent sont également apportées au budget prévisionnel 2016/2018, au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.03.001.12 CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIO NI	21610	01	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	13645	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E SEMINARI	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020010 Congressi, convegni, manifestazioni - 1.03.01.12	C €	-100,00 -100,00	-100,00	-100,00	La variazione in diminuzione è possibile in quanto al momento non sono previste spese su questa richiesta.
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	20435	01	Spese per indennità, canoni, servizi ed altri diritti reali su beni immobili di terzi	22128	(nuova istituzione) SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SU BENI IMMOBILI DI TERZI	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020002 Servizi e spese generali - 1.03.01.10	C €	100,00 100,00	100,00	100,00	La variazione è necessaria al fine di impegnare la somma di euro 100,00 per il pagamento del canone annuo alla società Pila S.p.A. per l'utilizzo di una porzione di immobile di sua proprietà, per la gestione di un ponte radio in uso al Corpo VVF.
01.03.001.12 CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIO NI	21610	01	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	13645	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E SEMINARI	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020010 Congressi, convegni, manifestazioni - 1.03.01.12	C €	-135,00 -135,00	0,00	0,00	La variazione in diminuzione è possibile in quanto al momento non sono previste spese su questa richiesta.

11 - Variazione medesima area omogenea

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.03.001.10 SERVIZI E SPESE GENERALI	50110	01	Spese derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi e delle forniture	9081	SPESE CONNESSE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	18.02.00 CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDANTE	18020002 Servizi e spese generali - 1.03.01.10	C 135,00 € 135,00	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria al fine di integrare l'attuale impegno di spesa n. 7235/2016 di euro 375,00 approvato per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, il cui importo esatto ammonta ad euro 600,00, previsto per la procedura di gara del servizio di mensa obbligatoria per le sedi del Corpo VVF dell'importo di euro 1.465.384,62

**Deliberazione 30 settembre 2016, n. 1289.**

**Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 e conseguente modifica al bilancio di gestione per l'anno 2016 per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e di gestione della Regione per il triennio 2016/2018, come risulta dall'allegato "02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)";
- 2) di dare atto che le variazioni di cui ai punti precedenti sono apportate anche al bilancio di previsione 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1289 du 30 septembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 de la Région, du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 02 (*Assegnazioni entrate/spese – statali, comunitarie, sponsorizzazioni*).
- 2) Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.02.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05544	02	Fondi provenienti dal Fondo di rotazione statale per l'attuazione di interventi previsti dal Piano giovani 2013-2015 nell'ambito del Piano di Azione Coesione - Riprogrammazione 2007-2013	19602	TRASFERIMENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE STATALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO GIOVANI 2013-2015 NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE COESIONE - RIPROGRAMMAZIONE 2007-2013	32.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	32020051 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato	C €	197.994,07 0,00	623.188,49	316.467,45	A seguito della riprogrammazione delle risorse del Piano Giovani e per l'adeguamento alle nuove disposizioni del D.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci e, in particolare, di competenza finanziaria potenziata, si rende necessario iscrivere le risorse corrispondenti a minori entrate già contabilizzate (acc. 2013/9564 e 2014/70).
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30072	01	Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese per interventi di formazione del Piano Giovani 2013/2015	21442	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	31.05.00 RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA'	31050016 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C €	0,00 0,00	15.000,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per il finanziamento degli esami in esito a percorsi di formazione professionale.
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30066	01	Trasferimenti a famiglie per l'erogazione di borse di studio per interventi del Piano Giovani 2013/2015	21434	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INTERVENTI DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	32.00.00 DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	32000007 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C €	0,00 0,00	10.500,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per dare copertura alle borse di tirocinio del programma Eurodyssée.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 1 di 4

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30065	01	Spese per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano di Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale - riprogrammazione 2007/2013	22131	(nuova istituzione) SPESE PER SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCAMBI INTERNAZIONALI RIVOLTO AI GIOVANI DENOMINATO "EURODYSEE".	32.00.00 DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	32000007 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 0,00 0,00 €	196.721,97	0,00	La variazione in aumento è finalizzata all'iscrizione delle somme necessarie a sostenere le spese relative a servizi diversi nell'ambito del programma di scambi internazionali rivolto ai giovani denominato "Eurodysee".
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30065	01	Spese per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015 nell'ambito del Piano di Azione Coesione oggetto di finanziamento del Fondo di rotazione statale - riprogrammazione 2007/2013	22130	(nuova istituzione) SPESE CONNESSE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	32.00.00 DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	32000007 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 1.030,00 0,00 €	0,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per il finanziamento delle spese per l'avvio del bando di gara per l'affido del servizio Eurodysee.
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30073	01	Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per interventi di formazione del Piano Giovani 2013/2015	20958	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	32.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	32020002 Programma Occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 0,00 0,00 €	86.106,87	126.000,00	La variazione in aumento è necessaria per il finanziamento dei percorsi triennali 2017/2020.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali, comunitarie, sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30072	01	Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a imprese per interventi di formazione del Piano Giovani 2013/2015	20957	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A IMPRESE CONTROLLATE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	32.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE	32020002 Programma Occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 125.675,25 0,00	125.675,25	125.675,25	La variazione in aumento è necessaria per finanziare i percorsi triennali 2016/2019 approvati con dgr 521/2016.
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30066	01	Trasferimenti a famiglie per l'erogazione di borse di studio per interventi del Piano Giovani 2013/2015	19797	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INTERVENTI DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	52.14.00 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO	52140004 Programma occupazione 2007-13 - 1.11.09.11	C 16.400,00 0,00	65.600,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per l'avvio di un avviso per la selezione di borse di ricerca.
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30073	01	Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per interventi di formazione del Piano Giovani 2013/2015	21445	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	91.00.00 DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO	91000018 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 0,00 0,00	6.000,00	0,00	La variazione in aumento è necessaria per il finanziamento degli esami in esito a percorsi di formazione professionale.

02 - Assegnazioni entrate/spese (statali,comunitarie,sponsorizzazioni)

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30073	01	Trasferimenti correnti su fondi assegnati dallo Stato a istituzioni sociali private per interventi di formazione del Piano Giovani 2013/2015	22129	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	31.05.00 RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA'	31050016 Programma occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 0,00 € 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	La variazione in aumento è necessaria per il finanziamento degli esami in esito a percorsi di formazione professionale.
01.11.009.11 PROGRAMMA OCCUPAZIONE 2007/2013	30071	01	Trasferimenti ad amministrazioni locali per l'attuazione del Piano Giovani 2013/2015	20955	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI 2013/2015	32.02.00 POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZ IONE	32020002 Programma Occupazione 2007/2013 - 1.11.09.11	C 54.888,82 € 0,00	105.584,40	52.792,20	La variazione in aumento è necessaria per dare copertura al trasferimento a UNI VDA delle risorse destinate ad assegni di ricerca.

**Deliberazione 30 settembre 2016, n. 1290.**

**Variazioni al bilancio di previsione e di gestione per il triennio 2016/2018, per l'applicazione della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 e al relativo bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015, come indicato nell'allegato 01 "Applicazione leggi regionali" alla presente deliberazione;
2. di dare atto che le medesime variazioni sono apportate anche al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, redatti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed affiancati con funzione conoscitiva ai corrispondenti documenti autorizzatori;
3. di disporre, ai sensi dell'art 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione.

**Délibération n° 1290 du 30 septembre 2016,**

**rectifiant les budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 de la Région du fait de l'application de la loi régionalen° 18 du 3 août 2016, portant adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015 (Réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur) à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les rectifications des budgets prévisionnel et de gestion 2016/2018 de la Région visés à la délibération du Gouvernement régional n° 1964 du 30 décembre 2015 sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe 01 (*Application leggi regionali*) de la présente délibération.
2. Les rectifications visées au point précédent sont apportées également au budget prévisionnel 2016/2018, ainsi qu'au document technique d'accompagnement de celui-ci et au budget de gestion 2016/2018 rédigés au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 et annexés, à des fins de connaissance, aux actes d'autorisation y afférents.
3. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	55140	01	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative	20945	Trasferimenti delle dotazioni perequative alle istituzioni scolastiche regionali comprehensive	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.10	C € -23.400,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	55140	01	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative	20944	Trasferimento delle dotazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche regionali che erogano istruzione secondaria superiore	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.10	C € -22.648,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	55140	01	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative	20943	Trasferimento delle dotazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche regionali comprensive	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.10	C €	-102.352,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	55175	01	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di attrezzature, arredamento e materiale didattico per la scuola dell'infanzia	14504	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di attrezzature, arredamento e materiale didattico per la scuola dell'infanzia	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.05.01.10	C €	-1.000,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELLE AMBITO DELL'ISTRUZIONE NELLE PRIMARIA E SECONDARIA	57250	01	Spese per l'acquisto di servizi nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria	16849	Spese per l'acquisto di servizi nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.05.03.10	C € -63.000,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
01.02.002.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	54790	01	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	11127	Dirigenti dell'area V - personale dirigente scolastico	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010001 Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole - 1.02.02.10	C € -184.473,00	0,00	0,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.16.002.10 FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE	69000	01	Fondo globale per il finanziamento di spese correnti	22000	FINANZIAMENTO DDL RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 107/2015	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000015 Fondo globale di parte corrente - 1.16.02.10	C €	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	55900	01	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	20705	Spese per trasferite del personale ispettivo, direttivo e docente per le iniziative di aggiornamento delle competenze metodologico-linguistiche	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA A GLI STUDI	51000001 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.02.02.12	C €	0,00	-5.100,00	-54.200,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	55902	01	Contributo per il sostegno alla formazione continua dei docenti	21126	Contributo per il sostegno alla formazione continua dei docenti	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000001 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.02.02.12	C -1.000.000,00 €	-1.000.000,00	-1.000.000,00	La diminuzione è necessaria per il finanziamento della L.R. 3 agosto 2016, n. 18 concernente "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	58010	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 05 08 02 06 04 TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE	22160	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010004 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.02.02.12	C 520.000,00 € 0,00	520.000,00	520.000,00	La variazione è necessaria per il finanziamento del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente da trasferire alle istituzioni scolastiche, in applicazione dell'art. 21 della l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	58011	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 04 02 06 04 SPESE PER CANONI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO "PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA"	22161	(nuova istituzione) SPESE PER CANONI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO "PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA"	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C €	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i canoni di accesso al sistema informativo "Portale unico dei dati della scuola" previsto dall'art. 1 comma 136 della Legge n. 107/2015, nell'ambito degli interventi per la scuola digitale, in applicazione dell'art. 24 della l.r. 18/2016.
01.02.002.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	54790	01	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	11127	(nuova descrizione) FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE SCOLASTICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE - AREA V	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010001 Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.10.	C €	258.200,00 0,00	136.100,00	97.200,00	La variazione è necessaria per il finanziamento dell'aumento del Fondo regionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e per la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, in applicazione dell'art. 20 della l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione		Motivazione	
								2016	2017		2018
01.02.002.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	54700	01	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fissi	20403	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO SINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO O DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010001 Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole - 1.02.02.10	C 0,00 0,00 €	182.800,00	533.800,00	La variazione è necessaria per finanziare il trattamento economico del personale docente che verrà assunto per il potenziamento dell'offerta formativa, a seguito dell'aumento della dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 18/2016.
01.02.002.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	33103	01	I.R.A.P. su redditi da lavoro dipendente personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione	7342	IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE E ISTITUZIONI EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010001 Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.10.	C 0,00 0,00 €	15.500,00	45.400,00	La variazione è necessaria per finanziare l'I.R.A.P. sulle nuove assunzioni del personale docente per il potenziamento dell'offerta formativa, a seguito dell'aumento della dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 18/2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 7 di 14

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.002.10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	54701	01	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su retribuzioni	7362	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SCOLASTICO	51.01.00 PERSONALE SCOLASTICO	51010001 Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.10.	C 0,00 € 0,00	55.700,00	162.800,00	La variazione è necessaria per finanziare gli oneri contributivi conseguenti all'assunzione del personale docente per il potenziamento dell'offerta formativa, a seguito dell'aumento della dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 18/2016.
01.03.001.11 COMITATI E COMMISSIONI	58009	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	22159	(nuova istituzione) SPESE PER INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000003 Comitati e commissioni - 1.3.1.11.	C 0,00 € 0,00	15.000,00	15.000,00	La variazione è necessaria per finanziare gli incarichi di prestazione professionale conferiti ai componenti della commissione di valutazione dei dirigenti scolastici, in applicazione dell'art. 19 della l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	58007	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	22157	(nuova istituzione) SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000001 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.12.	C €	28.673,00 0,00	120.000,00	120.000,00	La variazione è necessaria per finanziare l'acquisto dei servizi di formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado previsti nell'ambito del Piano regionale di formazione e valorizzazione delle competenze professionali, in applicazione dell'art. 17 della l.r. 18/2016.
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	58006	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 06 01 02 06 04 CONTRIBUTO AI DOCENTI PER L'AGGIORNAMENTO O E LA FORMAZIONE CONTINUA	22156	(nuova istituzione) CONTRIBUTO AI DOCENTI PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE CONTINUA	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000001 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.12.	C €	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	La variazione è necessaria per finanziare il contributo ai docenti per la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali, in applicazione dell'art. 16 della l.r. 18/2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 9 di 14

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione		
								2016	2017	2018			
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	58005	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE UTILIZZATO PER GLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	22155	(nuova istituzione) SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE UTILIZZATO PER GLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C €	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	La variazione è necessaria per finanziare gli incarichi di prestazioni professionali per la formazione del personale docente utilizzato per gli interventi di educazione degli adulti, in applicazione dell'art. 8 della l.r. 18/2016.
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	58004	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA DESTINARSI AL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI	22154	(nuova istituzione) SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA DESTINARSI AL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C €	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	La variazione è necessaria per finanziare l'acquisto di pubblicazioni, nell'ambito per sistema educativo regionale, per il potenziamento dei livelli di istruzione degli studenti, in applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) e dell'art. 8 della l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.02.002.12 ALTRI INTERVENTI PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE	58008	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 05 08 02 06 04 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	22158	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI OGNI ORDINE E GRADO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000001 Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole - 1.2.2.12.	C 30.000,00 € 0,00	30.000,00	30.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i trasferimenti alle istituzioni scolastiche per la formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado in attuazione del Piano regionale di formazione e valorizzazione delle competenze professionali, in applicazione dell'art. 17 della l.r. 18/2016.
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	58002	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE DI STAMPA E RILEGATURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DESTINATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	22152	(nuova istituzione) SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE DI STAMPA E RILEGATURA DI MATERIALE DIDATTICO PER IL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DESTINATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEENDENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C 5.000,00 € 0,00	15.000,00	15.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i servizi di stampa e rilegatura di materiale didattico da destinarsi agli studenti delle scuole primarie e secondarie, in applicazione degli articoli 6 e 8 della l.r. 18/2016.

C = Competenza ; € = Cassa

Pagina 11 di 14

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione		
								2016	2017	2018			
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE DELL'ISTRUZIONE NELLE PRIMARIE E SECONDARIE	58001	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PROVE LINGUISTICHE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E INGLESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	22151	(nuova istituzione) SPESE PER SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PROVE LINGUISTICHE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E INGLESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C €	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i servizi di validazione delle prove linguistiche di conoscenza delle lingue francese e inglese svolte dagli studenti delle scuole primarie e secondarie, in applicazione dell'articolo 6 l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione	
								2016	2017	2018		
01.05.003.10 SPESE GENERALI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	58000	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 04 01 02 06 04 SPESE PER CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI, DEI COMITATI, DEI GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO NEL SETTORE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E INGLESE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AGLI ADULTI	22150	(nuova istituzione) SPESE PER CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI, DEI COMITATI, DEI GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO NEL SETTORE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E INGLESE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E PER LO SVILUPPO DEI PERCORSI FORMATIVI DESTINATI AGLI ADULTI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000007 Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria - 1.5.3.10.	C €	40.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i compensi ai membri delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro e studio nel settore scolastico per la predisposizione delle prove di conoscenza delle lingue francese e inglese e per lo sviluppo di percorsi formativi destinati agli adulti, in applicazione degli articoli 6 e 8 della l.r. 18/2016.

01 - Applicazione leggi regionali

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo variazione			Motivazione
								2016	2017	2018	
01.05.001.10 TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENT O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI DALLA REGIONE	58003	01	(nuova istituzione) Cod.: 01 01 01 05 08 02 06 04 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI PER GLI INTERVENTI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE DEGLI ADULTI	22153	(nuova istituzione) TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI PER GLI INTERVENTI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE DEGLI ADULTI	51.00.00 DIPARTIMENTO SOVRAINTEEND ENZA AGLI STUDI	51000006 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - 1.5.1.10.	C 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00	La variazione è necessaria per finanziare i trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali per gli interventi di istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti, in applicazione dell' art. 8 della l.r. 18/2016.

**AVVISI E COMUNICATI**

**AVIS ET COMMUNIQUÉS**

**Notificazione, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., ai controinteressati da individuarsi come: “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Regione autonoma Valle d'Aosta per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria”, del ricorso ex articolo 700 c.p.c. promosso da Laura SCHINCARIOL contro la Regione autonoma Valle d'Aosta per l'inserimento nelle predette graduatorie.**

**Autorità giudicante: Tribunale di AOSTA in funzione di Giudice del lavoro – R.G. 237/2016 Lav – udienza 10 novembre 2016 ore 12.00.**

**COPIA**

**Avv. Sacha Bionaz**  
C.so Nigra n. 1/A – 10015 Ivrea (TO)  
Tel. 0125.633333 – fax 0125.1961292  
email: sachabionaz@yahoo.it

**TRIBUNALE DI AOSTA**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO ex art. 414c.p.c. e ss.**

**con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.**

**per**

La Sig.ra **Laura SCHINCARIOL**, C.F. SCHLRA80P60E3790, nata ad Ivrea il 20.09.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Sacha Bionaz del Foro di Ivrea (C.F. BNZSCH76T27A326Q, Pec: [avv.sachabionaz@legalmail.it](mailto:avv.sachabionaz@legalmail.it)), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valeria CASALI (C.F. CSLVLR82R70A326A) sito in Aosta via Esperanto n. 9, per delega in calce al presente ricorso, il quale dichiara di *voler ricevere le comunicazioni ex lege al seguente numero di fax 0125.1961292 pec: [avv.sachabionaz@legalmail.it](mailto:avv.sachabionaz@legalmail.it)*

- RICORRENTE -

**contro**

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**, in persona del Presidente proprio legale rappresentante p.t., con sede in Aosta, Piazza A. Deffeyes n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tosi ed elettivamente domiciliata presso il Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Regione in Aosta, Pzza Deffeyes n. 1, come da delega in calce alla memoria di costituzione nel giudizio cautelare R.G. 196/2016

- RESISTENTE -

**e nei confronti**

**di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nella III e nella IV Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017, per la classe di concorso scuola**



dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) della Regione Autonoma della Valle d'Aosta che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

**per il riconoscimento**

del diritto della ricorrente:

**A) In via principale**

**- quale docente titolare della Laurea in Scienze della Formazione (Immatricolazione primo a.a. 2002/2003) conseguita in data 16.09.2010, iscritta con riserva dall'a.s. 2007/2008 nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, depennata per mancata presentazione della domanda di aggiornamento per gli aa.ss. 2009/2011 (attualmente inserita dall'anno 2012, con punteggio pari a 90 nella IV Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola primaria) – al reinserimento a pettine, con contestuale scioglimento della riserva per l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione, nella III fascia nella Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso scuola della scuola primaria (EEEE) della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli e servizio;**

**B) In via di subordine**

**- quale docente titolare della Laurea in Scienze della Formazione, attualmente inserita dall'anno 2012, con punteggio pari a 90 nella IV Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola primaria – all'inserimento a pettine, nella III fascia, con passaggio della IV fascia, delle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso scuola della scuola primaria (EEEE) della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli e servizio;**

**C) In via di ulteriore subordine**

**- quale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002 – ad essere inserita nella III fascia nella Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) della Regione**



Autonoma della Valle d'Aosta, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli e servizio,

**PREVIA DISAPPLICAZIONE**

**A)**

– **del Decreto Ministeriale n. 235/2014** (doc.1) del 01.04.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, avente ad oggetto l'Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente alla ricorrente il reinserimento a pettine della docente a seguito dell'avvenuto depernamento per mancata presentazione della domanda di aggiornamento per gli aa.ss. 2009/2011;

– **del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014** (Doc. 2), avente ad oggetto l'Aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui, richiamando integralmente il D.M. n. 235/2014 del 01.04.2014, nella parte in cui non consente alla ricorrente il reinserimento a pettine della docente a seguito dell'avvenuto depernamento per mancata presentazione della domanda di aggiornamento per gli aa.ss. 2009/2011;

**B)**

– **del D.M. 53/2012 (doc. 3)**, ai sensi del quale *“possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato ... (omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”* **ove inteso come codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento;**

– **della nota della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.06.2016 (doc.4)**

**C)**

– **del Decreto Ministeriale n. 235/2014** (doc. 1) del 01.04.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, avente ad oggetto l'Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consente ai ricorrenti, Diplomi magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, in possesso perciò di titolo abilitante, l'iscrizione in III fascia, delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

– **del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014** (Doc. 2), avente ad oggetto l'Aggiornamento per la Regione Valle d'Aosta delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo –

triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui, richiamando integralmente il D.M. n. 235/2014 del 01.04.2014, sopra impugnato e tutta la normativa di riferimento in esso contenuta, non consente ai ricorrenti, Diplomatisti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, in possesso perciò di titolo abilitante, l'iscrizione in III fascia delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola materna;

#### PREMESSO CHE

##### In punto fatto sulle domande A) e B)

- 1) La Sig.ra Laura SCHINCARIOL è un'insegnante precaria che ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Torino, indirizzo scuola elementare, in data 16.09.2010 (doc. 5), con conseguente abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, **immatricolata nell'anno accademico 2005/2006 al IV anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.**
- 2) L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, istituiti a norma dell'art. 3, co. 2, della L. 19 novembre 1990 n. 341, ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (L. 53/2003, art. 5).
- 3) La predetta Laurea consente, altresì, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 28.3.2003 n. 53 l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, e oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, co 605 della L. 296/2006;
- 4) La Sig.ra Laura SCHINCARIOL, a fronte dell'iscrizione al 4 anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria nell'a.a. 2005/2006 si iscriveva, ex art. 1 co. 605 L. 296/2006, con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino – M.I.U.R. per l'aggiornamento previsto per il biennio 2007/2008 e 2008/2009 (doc. 6);
- 5) La ricorrente per il biennio 2009/2011 non provvedeva ad aggiornare l'iscrizione con riserva nelle GAE per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Torino – pertanto veniva depennata dal M.I.U.R.



6) La Sig.ra Laura SCHICARIOL, all'aggiornamento delle GAE 2011/2013, vantava dunque un diritto al reinserimento in GAE con riserva e conseguente scioglimento della predetta con inserimento a pieno titolo nella III fascia delle predette graduatorie, vista l'abilitazione conseguita il 16.09.2010.

7) La ricorrente a seguito della presentazione della domanda di inserimento in GAE, nonostante l'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione fosse risalente all'a.a. 2005/2006, con diritto all'iscrizione con riserva e scioglimento della predetta con iscrizione a pieno titolo nella III fascia, è stata inserita ex art. 1, co.1, del D.M. 53/2012, nella IV fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (doc. 7).

8) La Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'art. 14, co. 2-ter, ai sensi della quale *“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, co 605, lett. c) e co. 607, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”*;

9) L'art. 1, co. 1, del D.M. 53/2012, ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012, *“Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle*



classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”.

10) La ricorrente Laura SCHINCARIOL, immatricolata nell'a.a. 2005/2006 al IV anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria ed abilitata in data 16.09.2010, veniva inserita dall'anno 2012 nella IV fascia aggiuntiva delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

11) La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, a seguito della diffida inoltrata dalla ricorrente per mezzo della scrivente difesa (doc. 8), ha negato, con nota del 16.06.2016 (doc. 4), l'inserimento di pieno diritto della Sig.ra SCHINCARIOL nella III fascia delle GAE, insistendo per la valenza e la vigenza della IV Fascia delle GAE istituita nel 2012.

12) La Regione Autonoma della Valle d'Aosta oggi resistente, interpreta dunque la “fascia aggiuntiva” prevista dal legislatore come “fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie”, cosicché un docente, ad esempio come la Sig.ra SCHINCARIOL, con cinque anni di servizio scolastico e 90 punti in graduatoria, si ritrova in posizione deteriore, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, rispetto a un docente con un solo anno di servizio e 42 punti in graduatoria.

**In punto fatto sulla domanda C)**

13) **La ricorrente risulta altresì aver conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e precisamente in data 27.07.1999 presso l'Istituto Magistrale Regionale “L.Binel” di Verrés (AO) (doc. 9):**

14) Il diploma di maturità magistrale conseguito a seguito di regolare corso di studio della ricorrente ha natura abilitante ex lege e, pertanto, avrebbe dovuto consentire di accedere immediatamente a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla legge n. 124/1999 ex rt. 1, comma 1 bis, legge 143/2004, ora graduatorie ad esaurimento (GAE).

15) Prima dell'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)



dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'ar. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297.

16) L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 prevede che: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*.

17) L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297, sancisce che: *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

18) Il CCNL Scuola del 29 febbraio 2012 statuisce, anch'esso, che: *“conservano valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriali 10 marzo 1997”*.

19) L'art. 97, comma 3 della Carta Costituzionale prevede che *“agli impieghi pubblici si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”* e l'art. 33, comma 5, statuisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nel caso della odierna ricorrente, mediante il conseguimento del diploma di maturità magistrale, la medesima ha dunque sostenuto e superato l'esame di Stato.

20) Tuttavia il M.I.U.R., così come la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la quale ha aderito pedissequamente alle norme regolamentari dell'Amministrazione centrale, con i decreti D.M. 235/2014 (compresi i precedenti e successivi provvedimenti regolamentari), e il Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, non hanno mai riconosciuto alla ricorrente gli effetti legali del proprio titolo, negando pertanto la possibilità di inserimento della stessa quale diplomata magistrale entro l'anno 2001/2002 nelle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

21) Soltanto con D.P.R. del 25 marzo 2014 (doc. 10) il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, così come la Regione Autonoma della Valle d'Aosta



hanno formalizzato il parere del Consiglio di Stato ed hanno riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti, consentendo però solo l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

**22) Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sette distinte sentenze:**

- la n. 1973/2015 del 16.04.2015 (doc. 11);
- la n. 4232/2015 del 05.05.2015 (doc. 12);
- la n. 3628/2015 del 21.07.2015 (doc. 13);
- la n. 3673/2015 del 27.07.2015 (doc. 14);
- la n. 3675/2015 del 27.07.2015 (doc. 15);
- la n. 3788/2015 del 03.08.2015 (doc. 16);
- ed in ultimo la recentissima n. 5439/2015 del 02.12.2015 (doc. 17)

**ha annullato il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

23) In data 27.04.2016 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), pronunciava ordinanza cautelare (doc. 18) ammettendo con riserva nelle GAE gli originari ricorrenti, motivando in tal senso: "*Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE*".

24) *Medio tempore* altri docenti lavoratori in servizio presso le scuole della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, grazie alla concessione di diverse ordinanze cautelari ottenevano l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e nello specifico:

- in data 17.02.2016 con Decreto n. 2158/SS (doc. 19) del Dirigente del personale scolastico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sono stati inseriti con riserva 20 docenti nelle GAE per la scuola dell'infanzia e 21 docenti per la scuola primaria;



- in data 10.03.2016 con Decreto n. 3789/SS (doc. 20) del Dirigente del personale scolastico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sono stati inseriti con riserva 4 docenti nelle GAE per la scuola dell'infanzia e 4 docenti per la scuola primaria;
- in data 29.03.2016 con Decreto n. 5201/SS (doc. 21) del Dirigente del personale scolastico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sono stati inseriti con riserva 4 docenti nelle GAE per la scuola dell'infanzia e 4 docenti per la scuola primaria;
- 25) In data 14.06.2016 il Consiglio di Stato, Sez. II, nell'adunanza del 08.06.2016, ha emesso ordinanza cautelare (doc. 22) ove ha accolto l'istanza di altri 22 docenti valdostani, assistiti dalla scrivente difesa ed in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, per l'inserimento con riserva nelle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- 26) Pertanto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 25.06.2016 (doc. 33), la ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta l'inserimento con riserva nella III fascia delle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- 27) In data 13.07.2016 si costituiva la Regione Autonoma della Valle d'Aosta chiedendo il rigetto della domanda cautelare della ricorrente;
- 28) In data 18.07.2016, a seguito della discussione orale del 15.07.2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta con ordinanza accoglieva la domanda cautelare della ricorrente sulla base del motivo di diritto indicato alla lettera C) (il possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002) e pertanto disponeva in tal senso: *“Ordina alla Regione Autonoma Valle d'Aosta di inserire Schincariol Laura con riserva in attesa dell'instaurazione del giudizio di merito, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli e servizio. Dispone che la ricorrente inizi la causa di merito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese ad esito del giudizio di merito”* (doc. 34).
- 29) In data 02.09.2016 la Regione Autonoma della Valle d'Aosta interponeva reclamo avverso la predetta ordinanza (doc. 35);
- 30) La reclamata, odierna ricorrente, si costituiva in giudizio depositando memoria



difensiva in data 05.09.2016 (doc. 36);

31) All'esito della discussione dell'appello cautelare, tenutasi in data 08.09.2016, il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, tratteneva il reclamo a decisione.

32) Alla data odierna il Collegio non risulta essersi ancora pronunciata in merito al reclamo interposto dal datore di lavoro.

\*\*\*\*\*

## IN DIRITTO

### § 1.

#### **In ordine alla sussistenza della Giurisdizione del Giudice del Lavoro adito.**

La presente azione è finalizzata all'accertamento e alla declaratoria del diritto dell'odierna ricorrente, ad essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ed essere così destinataria di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, previo accertamento incidentale della illegittimità e conseguente disapplicazione della normativa ministeriale e regionale regolante la materie e di tali Graduatorie regionali laddove, non contemplando il nominativo della ricorrente, la medesima si vede esclusa da tale possibilità.

Nessun dubbio che la fattispecie oggetto di giudizio sia di competenza di codesto Giudice Ordinario.

In primo luogo, si tratta di controversia rientrante nell'ambito del rapporto di lavoro, posto che l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento costituisce atto datoriale estraneo a qualsiasi procedura concorsuale.

Si tratta, dunque, di controversia pienamente ricompresa nell'ambito dell'art. 63, D.LGS. 165/2001, che stabilisce la competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti" che, qualora illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, devono essere disapplicati, con attribuzione al Giudice del potere di adottare "tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati".

In secondo luogo, nel caso di specie l'Amministrazione scolastica è titolare di poteri meramente vincolati e non già discrezionali.



Infatti, a seguito della trasformazione delle originarie graduatorie per concorsi in graduatorie permanenti (divenute poi ad esaurimento dal 2006), il criterio di appartenenza alle stesse è oggi il mero possesso di un idoneo titolo abilitativo all'insegnamento acquisito, per i diplomati magistrali, entro l'a.s. 2001/2002.

Pertanto, la pretesa dell'odierna ricorrente all'inserimento nelle suddette graduatorie ha natura di diritto soggettivo, escludendo tale inserimento l'esercizio di qualsiasi attività autoritativa o discrezionale da parte dell'Amministrazione scolastica.

Di conseguenza, la pretesa oggetto della presente azione rientra appieno nelle ipotesi per cui è prevista la giurisdizione del Giudice Ordinario, il quale – accertata la sussistenza del diritto soggettivo – ha il potere e il dovere di dichiarare l'illegittimità dell'atto amministrativo lesivo di tale diritto e, conseguentemente, di disapplicarlo, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'effettività della tutela di tale situazione giuridica dedotta in giudizio.

D'altronde, la sussistenza della giurisdizione del giudice del lavoro è prevista dall'art. 11 co 6 D.M. 235/14 (relativo alla disciplina dell'aggiornamento delle GAE per il periodo 2014/2017), secondo cui *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”*, **nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria:**

- *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5794/14);

- *“esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale*



*l'amministrazione esercita poteri negoziali e non amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/13);

- *"non è ricompresa nella nozione di concorso ... la fattispecie ... caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (...), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 433/14);

- *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 D.LGS. 30 marzo 2001 n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi ..."* (Cass. civ., Sez. Un., n. 16756/14).

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al Consiglio di Stato (che ha portato alla sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), con il presente ricorso viene chiesto **l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della odierna ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato e determinato.**

Sul punto la scrivente difesa richiama **numerose altre pronunce**: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122



del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

Infine si sottolinea come recentissimamente il consolidato orientamento innanzi illustrato è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415/2015 del 07.07.2015, il quale ha precisato che: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” espressamente gli riconosce”.*



La Regione Autonoma della Valle d'Aosta nell'atto di reclamo ha insistito nel volere rilevare la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla decisione della presente controversia.

Ora appare opportuno sottolineare come correttamente il Giudice di prime cure cautelari abbia richiamato la sentenza n. 11/2011 del Consiglio di Stato in quanto trattasi di decisione assunta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, mentre le decisioni richiamate da parte reclamante appartenevano a singole sezioni del Consiglio di Stato.

**A ciò si aggiunga che anche si volesse seguire l'errata linea difensiva della Regione, la sig.ra SCHINCARIOL è già inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, in IV fascia, pertanto l'oggetto del contendere è proprio la corretta collocazione della docente all'interno delle graduatorie.**

Non solo. **Con il presente ricorso viene invece chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato e/o determinato.**

A ciò peraltro si aggiunga **come in materia di graduatorie non sia configurabile una procedura concorsuale diretta all'assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del Giudice Amministrativo.**

Tale aspetto contenutistico della domanda avanzata dall'odierna ricorrente sarebbe da solo sufficiente a respingere nella sua interezza l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.

Tuttavia appare utile rilevare come la maggior parte dei Giudici ordinari abbia ritenuto sussistente la propria giurisdizione proprio in relazione alla richiesta dei diplomati magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

In tal senso il Tribunale di Tivoli, richiamando copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, sez. Lavoro del 21.07.2015 (doc. 37): “Deve innanzitutto confermarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario. **Le Sezioni unite ( CASS. SS.UU. 23 luglio 2014 n. 16756, CASS. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18479; CASS. SS.UU. 28 luglio**



2009 n. 17466; CASS. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno affermato la giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanente della scuola, avendo esse ad oggetto la legittimità delle determinazioni assunte con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato (segnatamente la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'assunzione) di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi". (Conforme Tribunale di Como ordinanza del 29.07.2015 (doc. 38).

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Padova nell'ordinanza del 03.08.2015 (doc.39), in punto giurisdizione, richiamando altre decisioni della Suprema Corte, riunita a Sezioni Unite, ha riconosciuto la propria giurisdizione negando quella del Giudice Amministrativo, motivando pertanto che: "Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione del Giudice adito, atteso che nel caso di specie di controversia del diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria, rispetto al quale è esclusa qualsiasi attività discrezionale dell'Amministrazione. L'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la graduatoria, in cui il ricorrente chiede d'essere inserito, al di fuori dall'ambito concorsuale: il collocamento in graduatoria si configura quale atto di gestione del rapporto a fronte del quale è configurabile solo un diritto soggettivo dell'interessato (Consiglio di Stato 24.11.2014 n. 5794 e Cass. SS.UU. 23.07.2014 n. 16756).

Ancora si aggiunga il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza (doc. 40): "In proposito, occorre richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, di cui all'art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006, le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti alla iscrizione nelle predette graduatorie la giurisdizione è del giudice ordinario, dal momento che vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, secondo quanto disposto dall'art. 5 co. 2 D.Lgs. 165/2001, a fronte dei quali la posizione dei singoli lavoratori è di diritto soggettivo (Cfr. Cass. Sez. Un. 3032/2011). Infatti, in questa materia, non si verte di procedure concorsuali pubbliche, ma di accertamento di un diritto soggettivo all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, sulla base di un mero



*accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge per l'inserimento".*

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena, con la sentenza n. 229 del 11.11.2015 (doc.31), forse in maniera ancora più chiara e precisa afferma la propria giurisdizione esponendo che: "Ancora di recente, con la sent. n. 16756/2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato che "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo, configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". In particolare, nella motivazione della sentenza da ultimo citata, le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato: "queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S. U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. 5.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una

*graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario". Sussiste, dunque, in materia la giurisdizione dei giudice ordinario adito, e non del giudice amministrativo (cfr. ad es. ord. 3/6/2015, Trib. Bologna, giudice Gi. Be., dalla quale abbiamo per economia, e totale condivisione sul punto, largamente attinto. Per l'affermazione della, giurisdizione ordinaria in materia, v. inoltre ad. es. Trib. Massa, giudice Erminia Agostini, ord. 7/7/2015, pp. 2-3; Tribunale di Livorno, giudice Raffaella Calò, ord. 26/6/2015, § 3; Trib. Venezia, ord. 9/7/2015, 14/7/2015 e altre, giudici Margherita Bortolaso e Chiara Coppetta Calzavara; Tribunale7, giudice Roberto Rivero, ord. 25/7/2015, ma v. numerosi altri interventi).*

Risulta opportuno infine evidenziare che in materia di diritto all'inserimento e alla

collocazione nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto **sussiste ormai da alcuni anni un consolidato orientamento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta in punto giurisdizione del giudice ordinario.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta, in materia diritto all'inserimento e alla collocazione nelle graduatorie di istituto e ad esaurimento si è già pronunciato in numerose occasioni, motivando anche in punto giurisdizione:

- nella sentenza n. R.G. 253/2014 del 17.12.2014 (doc. 41);
- nella sentenza del 04.02.2015 R.G. 341/2014 - in materia di diplomate magistrali linguistiche e diritto all'inserimento in Graduatorie di Istituto (doc. 42);
- nella sentenza n. 51/2015 del 5.5.2015 – in materia di laureate in scienze della formazione e diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento (doc. 43);
- nella sentenza del 02.10.2014 R.G. 221/14 (doc. 44) e nella sentenza n. 74/2015 del 24.06.2015 (doc. 45) in materia di diritto all'inserimento e al collocamento nelle graduatorie di istituto, ove peraltro in questi due ultimi casi le controversie erano state incardinante nanti il Giudice Amministrativo e su eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avanzata dalla stessa Regione Autonoma della Valle d'Aosta (doc. 46 e 47), i giudizi sono poi stati riassunti nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta;
- **nella recentissima sentenza 89/2016 del 27.07.2016 (doc. 48), in materia di diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento tramite scioglimento di riserva;**

\*\*\*\*\*

## § 2

### *In merito alla domanda A) svolta in via principale*

#### **Violazione dell'art. 1 co. 1bis della L. 143/04 e dell'art. 1 co. 605 della L. 296/2006.**

Le graduatorie ad esaurimento del personale docente (GAE) sono un istituto che nasce con la legge n. 296/2006 che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti già previste e disciplinate dalla L. 124/99 e dall'art. 1 del DL 97/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2004.

Fino al 2006 gli inclusi nelle graduatorie permanenti abilitati all'insegnamento potevano, ai sensi della cit. legge 143/2004, produrre o non produrre domanda ai fini



dell'aggiornamento: se la domanda era prodotta, si rimaneva nella graduatoria con il punteggio aggiornato in base ai nuovi titoli nelle more conseguiti e agli anni di servizio maturati; se la domanda non era prodotta, si era cancellati per gli anni scolastici successivi, e successivamente, su domanda da presentarsi entro i termini di volta in volta fissati, si era reinseriti con il punteggio precedente.

Come già detto, con la finanziaria per il 2007 (legge 296/2006 art. 1 comma 605 lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge n. 124/1999, ad esaurimento (GAE), ossia chiuse a nuovi inserimenti.

Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema, la disposizione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 143/2004, in forza della quale: *“1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

La normativa è dunque chiara nel senso di vietare “nuovi” inserimenti, ma di consentire, su apposita domanda presentata dall'interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza (prima parte del comma), **bensì anche i reinserimenti (ultima parte del comma)**.

Essendo, appunto, fatta salva la possibilità di reinserimento in GAE dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza/aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il deperimento definitivo.

E d'altro canto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, segnatamente dal comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico-giuridica nella “cristallizzazione” e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.



Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime.

In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di “nuovi inserimenti”.

Di contro la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall' art. 1, comma 1-bis, della legge 143, e ciò coerentemente con la già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all'esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.

L' art. 1, comma 1-bis, della legge 143 è tuttora vigente.

E infatti l' art. 9 comma 20 DL 13.5.2011 n. 70 convertito con legge n. 116/2011, ha così sostituito il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143: *“A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza ...”*.

Si tratta dunque di disposizione che riguarda in modo espresso i soli “nuovi inserimenti”, come tale inidonea a prevalere sul succitato disposto art. 1 comma 1-bis quale norma speciale tuttora in vigore siccome mai abrogata.

Né, d' altro canto, il diritto ivi previsto può essere compreso dai D.M. 42/2009 e 44/2011 laddove prevedono quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva, nonché da ultimo il D.M. 235/2014 laddove, all' art. 10 comma 2, consente la presentazione della domanda ai soli inclusi nelle graduatorie immediatamente precedenti (2011/2014).

**Si tratta infatti di norme previste da fonte secondaria, come tali inidonee a prevalere su disposizione di rango primario.**

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con sent. 3658/2014 che ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie: *"Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza dei docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati ... Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006 ... esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole, perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 7 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati agli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. Infatti le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto ... che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine per la regolarizzazione della propria posizione ... Trattasi all'evidenza di*



*norme ... intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi in graduatorie... Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di dettò volontà..." (vedi anche Ordinanza n. 1449/2015 del Cds).*

Nel caso di specie l'odierna ricorrente era inserita con riserva nelle GAE per gli aa.ss. 2007/2009 dell'Ufficio scolastico Regionale del Piemonte – M.I.U.R. - in quanto iscritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione IV anno per l'a.a. 2005/2006.

La ricorrente ha poi omesso di presentare la domanda per l'aggiornamento delle GAE per gli aa.ss. 2009/2011.

La Sig.ra SCHINCARIOL ha poi ottenuto l'abilitazione in data 16.09.2010 ed ha presentato la domanda di inserimento nelle GAE presso la Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'inserimento nella IV Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

Tale domanda, vista la precedente iscrizione e l'ottenimento dell'abilitazione per lo scioglimento della riserva in precedenza assunta, deve all'evidenza intendersi quale domanda di reinserimento a pettine nella III fascia delle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La Sig.ra SCHINCARIOL considerato l'a.a. 2005/2006 di iscrizione al Corso di Laurea abilitante e l'iscrizione con riserva ottenuta per le GAE del M.I.U.R. per gli aa.ss. 2007/2009, tenuto conto dell'abilitazione conseguita in data 16.09.2010 e della precedente iscrizione nelle G.A.E. per gli aa.ss. 2007/2009, è titolare ex art. 1 co. 605 L. 296/2006 del diritto all'inserimento *pleno iure* nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

In punto riconoscimento del diritto al reinserimento a pettine dei docenti precedentemente depennati dalle GAE, perché non avevano presentato la domanda di aggiornamento della propria posizione, è presente consolidata giurisprudenza, di cui la ricorrente si limita a citare e produrre le seguenti pronunce:

- Corte d'Appello dell'Aquila – Sez. Lavoro, Sentenza n. 90/2016 del 28.01.2016 (ove peraltro viene espressamente tratta ed affermata la giurisdizione del Giudice del Lavoro) (doc. 23);



- Tribunale di Reggio Calabria – Sez Lav., Sentenza n. 64/2016 del 20.01.2016 (doc. 24);
- Tribunale di Caltagirone - Sez. Lav., Ordinanza n. 1548/2016 del 20.04.2016 (doc. 25);
- Tribunale Lecce, Sez. lav., Ordinanza Collegiale del 19.11.2015 (doc. 26);
- Tribunale Monza, Sez. lav., Sentenza n. 598/2015 del 11.11.2015 (doc. 27);
- Tribunale Bologna sez. Lav. Sentenza n. 628/2015 del 13.07.2015 (doc. 28).

**§ 3.**

***In ordine alla domanda B) svolta in via di subordinazione***

**§ 3.1.**

**Breve ricostruzione quadro normativo GAE**

**in riferimento ai Laureati in Scienze della Formazione Primaria**

Le graduatorie uniche permanenti – istituite dall'art. 1 co. 6 della L. n. 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94 - sono state periodicamente aggiornate, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, e integrate (fino a quando è intervenuta la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, co. 605, lett c). L. 296/2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni a seguito dei diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID, o infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate.

La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

Contrariamente allo spirito della L. n. 124/99, il M.I.U.R. con i decreti ministeriali n. 123 e n. 146, rispettivamente del 27 marzo e del 18 maggio 2000, dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito l'articolazione in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinato a tale dislocazione il momento della assunzione.

Sulla base di questa costruzione, solo dopo che fossero risultati incaricati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante



inserito nelle fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.

Proprio perché contrari allo spirito della normativa sottesa alla L. 124/99, i citati decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio 2000, n. 123 e n. 146, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR Lazio, Sez. III bis, con le sentenze n. 2799 e n. 5535 del 2001 e n. 4731 del 2002, nella parte in cui avevano istituito distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti, stravolgendo l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124 del 1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale docente della scuola pubblica.

Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333/2001, il quale all'art. 1, co. 2, ha previsto che gli insegnanti già inseriti nella III e IV fascia, ai sensi del Decreto n. 123 del 27 marzo 2000, confluissero in un unico scaglione, ossia nella III fascia delle graduatorie permanenti.

Nella terza fascia delle graduatorie, dunque sono stati inseriti tutti i nuovi aspiranti, ovvero i docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e cattedre o in possesso di abilitazione conseguita a seguito della frequenza delle scuole SSIS, COBASLID o per effetto del conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione.

L'art. 1 co. 695 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento (escludendo solo in linea di principio) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato art. 1, co. 605 L. 296/2006 aveva previsto una fase transitoria, necessaria a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, per mezzo dell'introduzione del Tirocinio Formativo disciplinato dal D.M. n. 249/2010 e dal D.M. del 30.09.2011.

In relazione alla necessità di gestire tale fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo

varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'art. 5 bis del D.L. 1.09.2008 n. 137, convertito, con modificazioni della L. 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'a.a. 200/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo "a pettine" nelle GAE.

Il comma 3 del suddetto art. 5 bis della L. n. 169/2008, ha stabilito che: *"Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*.

Questo primo adattamento, tuttavia, ha creato un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie dei docenti immatricolati nel 2007/2008 che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e le categorie di docenti immatricolati dal 2008/2009 in poi, che avevano intrapreso un identico percorso di studi ovvero: test pre-selettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale di abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal M.I.U.R. A questi ultimi insegnanti non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il vecchio sistema di formazione iniziale, in vigore sino al varo del nuovo regime di formazione dei docenti di cui al D.M. 249/2010 (TFA).

Al fine di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle GAE di tutti i docenti, iscritti in corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria dall'a.a. 2008/2009 in poi e ai corsi COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione in vigore fino al 2010, la L. n. 14 del 24.02.2012, di conversione del D.L. 29.12.2011 n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ha introdotto la norma di cui all'art. 14, co. 2-ter, ai sensi del quale: *"fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, co 605, lett. c) e co. 607, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,*

restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (8COBASLID), il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie.

Si evidenzia e si sottolinea come il D.L. 29.12.2011 n. 216 sia un decreto di proroga termini legislativi che sono scaduti e pertanto riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30.10.2008: ai sensi di tale norma, infatti, potevano chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell'a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, COBASLID o AFAM.

### § 3.2.

Violazione e Falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 124/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 401 del T.U. 297/94 – Violazione e Falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento

I provvedimenti impugnati in ordine al presente motivi di diritto appaiono illegittimi, nella parte in cui, stravolgono la logica che ha ispirato la L. 124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo che la suddividingue in fasce, disposte in ordine successivo, con l'effetto perverso di togliere ogni merito dei docenti e per riaffermare, in palese contrasto con la Legge n. 124/99, il desueto criterio della mera anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso ripropongono la suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti, suddivisione in fasce che, come già anticipato al punto precedente, era stata introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27 maggio 200 e n. 146 del 18 maggio 2000, ritenuti dal TAR Lazio illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle



graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Sul punto il TAR LAZIO, Sez. III bis n. 2799/2001, ha precisato che: “Il legislatore, infatti nel dettare l'art. 2 della L. 3 maggio 1999 n. 124, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti, in un momento in cui la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani” (...) concludendo che: “ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla L. 124/1999, il criterio per la collocazione delle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto”.

Viene in tal modo data attuazione al principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, principio indiscutibile dal quale l'atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito e della lettera della legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Il D.M. 53/2012, in data odierna impugnato per il quale si domanda la disapplicazione, reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla giurisprudenza amministrativa, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione dell'odierna ricorrente.

Infatti, sulla base del meccanismo sopra esposto, non si procede alla nomina di un aspirante docente, se prima non risultano incaricati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, a prescindere dal punteggio di merito conseguito.

Sostanzialmente ottengono la nomina per primi coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto a quei soggetti che hanno maggiori e più



rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti, ora ad esaurimento, è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione ai titoli conseguiti e al servizio prestato.

**La Sig.ra SCHINCARIOL**, supplente da 5 anni presso la scuola dell'Amministrazione resistente grazie al diploma magistrale, si è abilitata in Scienze della Formazione primaria in data 16.09.2010 ed è stata inserita in IV fascia aggiuntiva alle GAE. Purtroppo però, essendo in coda ad oltre 70 colleghi, pur presenziando alle nomine della Sovrintendenza, nella scelta dell'incarico si vede surclassare e superare da neolaureate con appena poco più di 21 o 40 punti (cfr. doc. 6: GAE Primaria R.A.V.A.) **a fronte dei suoi 90 punti conseguiti grazie a titoli abilitazione e servizio.**

Se la ricorrente fosse presente attualmente, secondo il principio meritocratico, nella III fascia delle GAE si troverebbe in posizione n. 24 e avrebbe potuto ambire ad un incarico migliore, magari più vicino, in termini di dislocazione territoriale, alle proprie esigenze di vita, se non ambire al conferimento di un incarico a tempo indeterminato.

E' dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

**L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli**

Inoltre, considerando che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, **viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.**

Pertanto la creazione della IV fascia delle graduatorie permanenti, ha, quindi,



**condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.**

Tale articolazione disposta nel decreto oggetto di richiesta di disapplicazione si discosta illegittimamente ed irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio minimo, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace, preparato e con più esperienza di servizio.

### § 3.3.

*In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 14, co. 2-ter della L. n. 14 del 24.02.2012, ove inteso quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.*

L'art. 1, co 6 del D.M. 53/2012, ha previsto che: *“I titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime”*.

La suddetta disposizione può essere interpretata nel senso che la collocazione dei docenti nella IV fascia delle GAE, sia in realtà temporanea, e che tali docenti, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il successivo triennio scolastico 2014/2017 avrebbero potuto inserirsi “a pettine” nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservata a tutti i docenti che posseggono un'abilitazione, comunque conseguita, nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria.

Si ricorda al tal proposito che la prima fascia delle graduatorie, ormai esaurita, era costituita dai docenti che al 25.5.1999, data dell'applicazione della L. 124/99 che trasformò le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti, erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Mentre la seconda fascia, anch'essa ormai esaurita, era costituita da docenti che alla data del 25 maggio 99 erano in possesso del requisito per partecipare ai soppressi concorsi per



soli titoli.

In altri termini, la collocazione in IV fascia di tali docenti deve esser interpretata come temporanea, in quanto volta a non alterare la *par condicio* rispetto ai docenti che avevano scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto dell'aggiornamento delle stesse per gli aa.ss. 2011/2014 avvenuto nel periodo compreso tra il 12 maggio 2011 e il 2 giugno 2011.

Esattamente 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni della dott.ssa SCHINCARIOL.

Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie tutti i docenti inclusi in IV fascia, avrebbero potuto simultaneamente inserirsi nella III fascia delle GAE.

**La norma di cui all'art. 14, co. 2 ter della legge n. 14 del 24.02.2012** che ha previsto una fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, **in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in forza di un mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.**

In tal senso emerge **l'illegittimità della nota del 16.06.2016 della Regione Valle d'Aosta**, odierna resistente, **la quale ha erroneamente interpretato la fascia aggiuntiva prevista dal legislatore come fascia subordinata alla III fascia delle GAE.**

Nella denegata ipotesi in cui l'III.mo Giudice del Lavoro adito dovesse optare per un'interpretazione che, al contrario consentisse di ritenere che la norma di cui all'art. 14, co. 2 ter della legge n. 14 del 24.02.2012 abbia conferito fondamento legislativo al suddetto sistema degli scaglioni, **non potrebbe che rilevarsi l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.**

La **recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011**, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, co 4-ter del D.. 25.09.2009 n. 134, convertito con L. 24.11.2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra, offre (oltre alla sentenza del TAR LAZIO n. 2799/2001 già menzionata) una



limpida esemplificazione del **preminente criterio meritocratico in base al quale la III fascia delle GAE deve essere strutturata.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 41/2011, oltre ad affrontare il problema della illegittima disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007/2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, **ha rivisitato l'intera disciplina, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.**

La Corte Costituzionale, alla fine del paragrafo 3.2. della motivazione della sentenza n. 41/2011 afferma testualmente: "*Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.*

*Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.*

*La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica."*

L'inequivocabile precisazione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che



consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, co 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizione di legge indicate.

Infatti l'effetto sostanziale che verrebbe generato non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale, con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

Nel caso sottoposto alla Corte Costituzionale (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) e nel caso oggetto della presente controversia (collocazione in IV fascia, aggiuntiva alla III, delle graduatorie con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un criterio cronologico (l'anzianità di iscrizione in graduatoria per il sistema delle code o l'antecedenza nell'acquisizione del titolo d'accesso per l'iscrizione in una graduatoria ad esaurimento per il sistema della IV fascia aggiuntiva) del tutto svincolato dal merito, dalle capacità e competenze dei candidati.

I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nell'acquisizione di competenze, titoli e servizio, vedendosi al contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti, meno qualificati (detentori di un punteggio minore) ingiustamente favoriti da un sistema erroneamente strutturato al fine di svilire la professionalità degli aspiranti insegnanti.

Appare pertanto evidente come la suddivisione della graduatoria con una IV fascia aggiuntiva, determinando la collocazione in posizione peggiore di soggetti aventi maggior punteggio rispetto a docenti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una fascia precedente, viola i principi costituzionali quali il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, co. 1, nonché il principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 ed infine

del principio di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza di cui all'art. 51, co. 1 Cost.

**In ultimo la ricorrente segnala una precedente e recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Verona del 05.03.2015 (doc. 29)**, il quale in un caso del tutto identico a quello sottoposto al presente giudizio, di un docente inserito nella IV fascia delle GAE, in virtù dei principi enucleati anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 41/2011 sopra richiamata, **ha disapplicato il D.M. 52/2013 e ha dichiarato il diritto dell'insegnante all'inserimento "a pettine" nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento di Verona.**

**§ 4.**

*In merito alla domanda C) svolta in via di ulteriore subordine*

**§ 4.1.**

**Il valore ABILITANTE all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria del Diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del Diploma quadriennale di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002**

L'art. 197, co. 1 della L. 297/1994, la medesima legge che all'art. 400 disciplina il funzionamento delle Graduatorie relative ai concorsi, all'epoca permanenti, sancisce che:

*"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale **si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato** e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità **a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare**: restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".*

Risulta pertanto possibile affermare che il superamento dell'esame finale del corso di studi effettuato presso l'istituto magistrale, in virtù di quanto previsto dalla L. 297/1994, costituiva già, dopo l'emanazione di tale disposizione, abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella elementare.

A distanza di soli 3 anni dalla legge indicata, interveniva un provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione, il Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341.



Il Decreto Interministeriale del 1997, vista l'istituzione di un nuovo e specifico corso di laurea articolato in due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, determinava quali titoli di studio, all'epoca rilasciati dalle scuole e dagli Istituti magistrali, potessero ancora considerarsi validi ai fini dell'accesso/abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole.

L'art. 2, co. 1, del D.I. del 10.03.1997, espressamente riconosceva che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservavano in via permanente l'attuale valore legale e pertanto abilitante l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dall'art. 197 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

A fugare ogni incertezza o dubbi in ordine al valore abilitante del diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, intervenne l'anno successivo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

Il D.P.R. n. 323/1998, avente ad oggetto il "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15, co. 7, stabiliva in via transitoria che:

*"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.*

Il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola materna ed elementare e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, a carattere permanente.

Recentemente anche le pronunce di merito dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno riconosciuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito, entro l'a.s. 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali



dell'istituto magistrale.

Non pare dunque, possano più nutrirsi perplessità di carattere giuridico, circa il valore del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il valore abilitante è confermato non solo, dal combinato disposto dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dell'art. 197 D.lgs. 197/1994, dell'art. 2, co. 1 del D.I. 10.03.1997, dell'art. 15, co. 7 del D.P.R. n. 323/1998, ma è stato recentemente riconosciuto anche dall'Adunanza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 5 giugno 2013, N. affare 04929/2012, in sede consultiva, a seguito della proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte di alcuni Diplomati Magistrali ante 2001/2002.

#### § 4.2.

#### **VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE**

**dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dell'art. 197 D.lgs. 297/1994, dell'art. 2, co. 1 del D.I. 10.03.1997, dell'art. 15, cco. 7 del D.P.R. n. 323/1998, della C.M. 31 del 18 marzo 2003, art. 4.1.**

L'odierna ricorrente, come documentato ed ampiamente illustrato, risulta essere un'insegnante abilitata allo svolgimento di tale professione nelle scuole per l'infanzia, nonché nelle scuole primarie sin dall'anno scolastico 2001/2002.

Il D.M. 235/2014, pubblicato in data 09.04.2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato con nota prot. 999, consente esclusivamente la permanenza e l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento.

All'art. 2, co. 2, del D.M. 235/2014, concernente le norme relative alle valutazione dei titoli, è previsto che per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione venga effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. 78/2007 (allegato 2).

La Tabella di valutazione titoli (Allegato 2 del D.M. 235/2014) della III fascia delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata dal D.M. 78



del 25 settembre 2007 (legge n. 143 del 4 giugno 2004, integrata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla lett. A.1), prevede, tra le diverse ipotesi di titoli abilitanti di accesso alla graduatoria: "abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente".

Il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n.100/DEC del 16.04.2014, che dispone la regolamentazione per la Regione a Statuto Speciale dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2015-2016/2017, recepisce e riporta integralmente per espresso richiamo le disposizioni impartite dal D.M. 235/2014.

Appare di immediata evidenza l'illogicità, la contraddittorietà e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non consentono l'ingresso nella terza fascia, delle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nelle scuole per l'infanzia e primaria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, alla ricorrente, in possesso di titolo abilitante Diploma magistrale ante l'a.s. 2001/2002.

Le norme di legge violate dai provvedimenti impugnati dall'odierna ricorrente, l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, l'art. 197 D.lgs. 297/1994, l'art. 2, co. 1 del D.L. 10.03.1997, nonché l'art. 15, cco. 7 del D.P.R. n. 323/1998, C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, sanciscono espressamente che coloro che superano l'esame di stato conclusivo del diploma quinquennale di Scuola Magistrale o del diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge abilitati alla professione di insegnante nelle scuole per l'infanzia e nelle scuole primarie.**

La Tabella del D.M. 27/2007, sopra richiamata, di valutazione dei titoli abilitanti alle Graduatorie ad esaurimento di III fascia, indica espressamente **l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, all'epoca permanente, ora ad esaurimento.**

La ricorrente, diplomata magistrale ante 2001/2002, è in possesso di titolo abilitante la

professione di insegnante nella scuola per l'infanzia e nella scuola elementare, pertanto ha diritto di accesso alla III fascia delle graduatorie permanenti/ad esaurimento per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con un titolo che consentirebbe alla stessa di ottenere un valutazione di 12 punti all'interno delle predette.

Tuttavia il D.M. 235/2014, e conseguentemente il Decreto n. 100 del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, illegittimamente, in aperto contrasto con le disposizioni di legge indicate nel presente motivo ed in contraddizione con la Tabella di valutazione allegata allo stesso D.M. 235/2014, impedisce e non consente alla ricorrente abilitata all'insegnamento sin dall'anno 1999, l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria.

**Se di fatto la ricorrente Diplomata magistrale prima del 2001/2002 possiede titolo abilitante**, per cui secondo la tabella allegata al D.M. 235/2014 avrebbero diritto ad un'assegnazione di punteggio pari a 12 punti, **lo stesso D.M. 235/2014 non consente alla medesima la possibilità di fare domanda per l'inserimento, ma permette esclusivamente l'aggiornamento per coloro che sono già presenti.**

Se a tale vizio di legge la Regione Autonoma della Valle d'Aosta volesse eccepire che, anche a considerare titolo abilitante il Diploma magistrale in possesso della ricorrente, la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento non sia più possibile dopo l'intervento dell'art. 1, co. 605 della L. 269/2006, e che la ricorrente avrebbero potuto e dovuto, considerata l'ultima chiamata per il biennio 2007-2008 della norma indicata, fare domanda di inserimento nelle Graduatorie trasformate da permanenti ad esaurimento, la scrivente difesa obietta che dalla successiva pubblicazione della L. 269/2006, tutta la normativa attuativa e regolamentare pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in materia di Graduatorie ad Esaurimento ha da sempre escluso ed impedito, nonostante le norme di legge affermassero il contrario, la possibilità per i Diplomi magistrali ante 2001/2002, di fare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Gli interventi normativi regolamentari successivi alla L. 296/2009 posti in essere dal M.I.U.R., compreso il predetto D.Dir. Del 16.03.2007, in materia di aggiornamento, e di



integrazione eccezionale, delle Graduatorie ad esaurimento, e nello specifico il D.M. del 13 giugno 2007, il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, il D.M. n. 56/2009, il D.M. 62/2011, il D.M. 53/2012 ed in ultimo i *quivi* impugnati D.M. 235/2014 e il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100 del 2014, **non hanno mai consentito, ai Diplomatici magistrali prima dell'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, seppur per legge perfettamente ed incontestabilmente abilitati.**

I provvedimenti *quivi* impugnati, emessi in violazione delle norme sopra enunciate, risultano gravemente lesivi del diritto soggettivo dei ricorrenti, conseguentemente si richiede che codesto Ill.mo Giudice adito, previo accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nelle classi di concorso indicate, ne disponga la disapplicazione, con ogni conseguenza di legge.

#### § 4.3.

#### **VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE**

**dell'art. 1, comma 605, lett. c) e 607, l. 23 dicembre 2006, n. 296 e del D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, in relazione all'allegata Tabella di valutazione approvata con il predetto decreto.**

I provvedimenti, per i quali la ricorrente chiede la disapplicazione in quanto illegittimi, da parte dell'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, non violano esclusivamente le norme di legge che attribuiscono valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, al Diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma infrangono, anche e soprattutto, le disposizioni di legge che hanno disciplinato, e disciplinano tutt'ora, le Graduatorie ad esaurimento.

La scrivente difesa si riferisce nello specifico a quanto espressamente previsto dal co. 605, lett. c. dell'art. 1 della L. 296/2006, con la quale il legislatore, trasformando da permanenti ad esaurimento le graduatorie, stabiliva che: **"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione**



*all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".*

La legge 296/2006, chiudendo definitivamente le Graduatorie permanenti, aveva **fatto salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione**.

Bene, i Diplomatici magistrali, che avevano superato l'esame di stato finale entro l'anno 2001/2002 e quindi avevano conseguito il titolo abilitante all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo la L. 296/2006 avrebbero avuto pieno diritto di presentare domanda per l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento in terza fascia, senza alcuna riserva di sorta.

La regolamentazione, in materia di Graduatorie ad Esaurimento successiva alla L. 296/2006, posta in essere dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dall'anno 2007 sino ad oggi per mezzo dei Decreti Ministeriali e Direttoriali, ha di fatto escluso a priori i Diplomatici magistrali abilitati all'insegnamento entro l'a.s. 2001/2002 dalla possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

La violazione del comma 605, art. 1 L. n.296/2006 appare di tutta evidenza e di immediato rilievo dall'esame dei singoli Decreti Direttoriali e Ministeriali con i quali il Ministero competente ha regolamentato la materia ed escluso i ricorrenti dalle GAE.

**La previsione della L. 296/2006, in ordine alla salvezza del diritto all'ultimo ingresso nelle menzionate Graduatorie, da parte di coloro che al momento della presentazione della domanda fossero comunque un possesso di titolo abilitante all'insegnamento, trasfusa nella Tabella del D.M. 27/2007 alla quale i provvedimenti impugnati fanno ancora riferimento, è stata disattesa e tradita da tutte le norme regolamentari poste in essere dall'Amministrazione Statale e da quella Regionale resistente.**

Gli interventi normativi regolamentari successivi al D.Dir. del 16.03.2007, in materia di aggiornamento, e di integrazione eccezionale, delle Graduatorie ad esaurimento, e nello specifico il D.M. Del 13 giugno 2007, il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, il D.M. n. 56/2009, il



D.M. 62/2011, il D.M. 53/2012 ed **in ultimo i quivi impugnati D.M. 235/2014 e il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 100 del 2014, non hanno mai consentito, ai Diplomati magistrali prima dell'a.s. 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, seppur per legge perfettamente ed incontestabilmente abilitati all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.**

I Diplomati Magistrali, **a causa della violazione di legge descritta, trasmessa e tramandata dal primo regolamento del Ministero competente, il D.Dir. 16.03.2007, attraverso tutti i successivi, e fino agli ultimi oggi impugnati, il D.M. 235/2014, compreso il Decreto del Presidente della Regione n. 100/DEC,** sono stati esclusi illegittimamente ed ingiustamente dalla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

Non solo. Tale illegittima esclusione relega gli odierni ricorrenti in un limbo ove, seppur abilitati per legge sin dall'anno 2002 all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, **non possono concorrere al tanto ambito conseguimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in condizioni di parità con altri colleghi che hanno successivamente conseguito l'abilitazione,** e ciò in aperta violazione e contrasto con numerosi dei principi cardine stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale.

La Sig.ra SCHINCARIOL, in via di subordine, infatti non richiede un inserimento *ex novo* nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento sulla base di un'abilitazione conseguita successivamente alla chiusura della GAE, posta in essere dalla L. 296/2006.

L'odierna ricorrente domanda invece la disapplicazione di tutta la normativa regolamentare del M.I.U.R. e della R.A.V.A. in quanto illegittima per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee, nella parte in cui non ha consentito e non consente la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei suddetti titoli abilitanti già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

La Sig.ra SCHINCARIOL richiede dunque che venga riconosciuto da parte dell'III.mo Giudice adito, ora per allora, il diritto all'inserimento nelle Graduatorie di III fascia prima della chiusura delle stesse, avvenute con L. 296/2006, in quanto al momento di tale riforma la ricorrente era in possesso di un'abilitazione conseguita entro l'a.s. 2001/2002,

pertanto in epoca anteriore alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Non si tratta perciò, né di un inserimento *ex novo*, né di una riapertura, bensì del riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente all'inserimento in GAE prima del momento in cui le stesse vennero chiuse.

Qualora l'Amministrazione resistente, come in altre occasioni, dovesse eccepire la decadenza o tardività della domanda avanzata dalla ricorrente in via di subordine.

Sul punto il Tribunale di Tivoli con ordinanza del 29.10.2015 (doc. 30), così come hanno fatto altri Giudici del Lavoro recentissimamente (doc. 31: Tribunale di Siena del 11.11.2015 n. 299; doc. 32: Sentenza del Tribunale di Como del 10.05.2016 n. 82/2016), sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme coinvolte e nel rispetto del principio del legittimo affidamento, ha chiarito che:

*“E, tuttavia, sebbene la finalità della norma suddetta sia quella di risolvere il precariato storico e di stabilizzare gli assetti scolastici impedendo l'ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente, l'interpretazione più ragionevole e coerente della disposizione induce a ravvisare la ratio dell'esclusione al solo personale docente legittimatosi oltre i termini decadenziali previsti dalla legge citata. E' invero evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli abilitanti successivi e non già preesistenti e quindi illegittimamente impedito al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento. Ancora la mancata proposizione della domanda di inserimento e dell'azione giudiziaria (inevitabile atteso l'allora pacifica esclusione dei diplomati magistrali) è un elemento insufficiente per ravvisare la tardività della domanda per un duplice ragionamento. Innanzitutto, la volontà abdicativa al diritto non può desumersi dalla mera inerzia ma da elementi univoci chiari e convergenti comprovanti, in modo certo od altamente probabile, la rinuncia ed il disinteresse della parte. Oltre a ciò, la condotta omissiva della parte (circa la proposizione della domanda) non può ritenersi imputabile a titolo di colpa essendo stata indotta, a ben vedere, dall'allora sbarramento opposto ai possessori di diploma magistrale. Al riguardo è bene ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la proposizione di un'azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo.”*

(Cass. 13 gennaio 2014 n. 470)."

Si insiste pertanto affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito disponga la disapplicazione di tutti i provvedimenti regolamentari illegittimi in quanto emessi in violazione delle norme indicate nel presente motivo, con ogni conseguenza di legge.

**§ 4.4**

**Il valore erga omnes**

**delle pronunce di annullamento del CONSIGLIO DI STATO del D.M. 235/2014**

**e il recente, consolidato e favorevole orientamento giurisprudenziale della**

**Giurisdizione Ordinaria – Sez. lavoro - sul punto.**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti: "**non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".

E ancora "[...] **Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]**"



(Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita **dagli atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: **gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui: il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).**

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui



L'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di respingere la richiesta della Sig.ra SCHINCARIOL invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

**Tanto più che a seguito delle sette ulteriori pronunce indicate in narrativa l'orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, può considerarsi definitivamente consolidato.**

La portata delle sopra indicate pronunce è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (Cass. Civ. 24.08.2004, n. 16728).

La scrivente difesa segnala infine come anche la Giurisdizione Ordinaria del Lavoro abbia ormai accolto i principi sanciti dalle sopra indicate pronunce del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014.

Senza entrare nel merito e nelle ragioni di ogni singola decisione, le quali per altro non si discostano da quanto indicato in diritto dalle ricorrenti, si indicano di seguito le ordinanze/sentenze dei Giudici del Lavoro delle Corti Italiane sul punto:

- Ordinanza del Tribunale dell'Aquila del 07.07.2015 – R.G. 293/2014, Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 09.06.2015, Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21.07.2015 R.G. 2152/2015, Ordinanza del Tribunale di Como del 29.07.2015, Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 27.07.2015 – R.G. n. 635/2015; Ordinanza del Tribunale di Ferrara del 30.07.2015 – R.G. 319/2015; Sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22.07.2015 – R.G. 5702/2015; Ordinanza del Tribunale di Padova del 03.08.2015 – R.G. 1680/2015; Ordinanza del Tribunale di Sulmona del 03.08.2015 – R.G. 240/2015; Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 03.08.2015 – R.G. 845/2015; Ordinanza del



Tribunale di Benevento del 09.07.2015 – R.G. 2495/2015; Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 20.07.2015.

*Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, ha pieno diritto di vedere accolte le seguenti*

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del proposto ricorso:

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, in riferimento alla domanda rubricata con la lett. A):**

- **Previo accertamento** della nullità e/o l'illegittimità, la violazione di legge e delle norme Costituzionali, per tutti i motivi indicati in diritto al punto n. 1, e **la conseguente disapplicazione** del D.M. n. 235/2014, del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014, di ogni atto presupposto e successivo, delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella parte in cui non hanno consentito alla ricorrente il reinserimento "a pettine" e lo scioglimento della riserva a seguito dell'abilitazione conseguita in data 16.09.2010, nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;

**NEL MERITO IN VIA DI SUBORDINE:, in riferimento alla domanda rubricata con la lett. B):**

- **Previo accertamento** della nullità e/o l'illegittimità, la violazione di legge e delle norme Costituzionali, per tutti i motivi indicati in diritto al punto n. 2, e **la conseguente disapplicazione** del D.M. 53/2012, ai sensi del quale "*possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 44/2011, modificato dal D.M. 47/2011, i docenti che negli anni accademici 2008/09,*

2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...  
(omssis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria” **ove inteso quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento;**

- **In Via di ulteriore subordine sollevare la questione di legittimità costituzionale** del decreto legge 29.12.2011 n. 216, convertito dalla L. n. 14 del 24.02.2012, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nella parte in cui ha introdotto la norma di cui all'art. 14, co. 2 ter, ai sensi del quale: “fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, co 605, lett. c) e co. 607, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie” **ove intesa quale codificazione legislativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, in relazione alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;**

**NEL MERITO IN VIA DI ESTREMO ED ULTERIORE SUBORDINE, in riferimento alla domanda rubricata con la lett. C):**

- **Previo accertamento** della nullità e/o l'illegittimità, la violazione di legge e delle norme Costituzionali, per tutti i motivi indicati in diritto, **con conseguente disapplicazione** del D.M. n. 235/2014, del Decreto n. 100/DEC del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.04.2014, di ogni atto presupposto e successivo, delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente, titolare di



diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE, valide per gli anni scolastici 2014/2017, **e conseguentemente**

- **Accertare**, secondo l'ordine di gradazione delle domande sopra indicate, il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Regione Valle d'Aosta **e pertanto provvedere, adottando, in ogni caso e a salvaguardia delle ragioni della ricorrente, le ulteriori idonee misure cautelari e in particolare ordinando alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di provvedere all'ammissione a pieno titolo della Sig.ra SCHINCARIOL**, nell'elenco della III fascia delle graduatorie ad Esaurimento della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, secondo il punteggio per titoli e servizi sino ad ora prestati dalla medesima;
- Con ogni conseguente statuizione di vittoria in ordine alle spese, diritti ed onorari;

**Si producono i seguenti documenti:**

- 1) D.M. 235/2014;
- 2) Decreto n. 100/DEC R.A.V.A.;
- 3) D.M. 53/2012;
- 4) Nota della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 16.06.2016;
- 5) Abilitazione conseguita il 16.09.2010;
- 6) Iscrizione con riserva GAE 2007/2009 – M.I.U.R.;
- 7) Iscrizione IV fascia GAE 2014/2017 – R.A.V.A.;
- 8) Atto di diffida;
- 9) Diploma Magistrale ante 2001/2002;
- 10) D.P.R. del 25 marzo 2014
- 11) Sentenza Consiglio di Stato n. 1975/2015;
- 12) Sentenza Consiglio di Stato n. 4232/2015;
- 13) Sentenza Consiglio di Stato n. 3628/2015;
- 14) Sentenza Consiglio di Stato n. 3673/2015;
- 15) Sentenza Consiglio di Stato n. 3675/2015;
- 16) Sentenza Consiglio di Stato n. 3788/2015;
- 17) Sentenza Consiglio di Stato n. 5439/2015;
- 18) Ordinanza cautelare Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), del 27.04.2016;
- 19) Decreto n. 2158/SS del Dirigente del personale scolastico R.A.V.A.;
- 20) Decreto n. 3789/SS del Dirigente del personale scolastico R.A.V.A.;
- 21) Decreto n. 5201/SS del Dirigente del personale scolastico R.A.V.A.;



- 22) Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. II, del 14.06.2016;
- 23) Corte d'Appello dell'Aquila – Sez. Lavoro, Sentenza n. 90/2016 del 28.01.2016;
- 24) Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lav., Sentenza n. 64/2016 del 20.01.2016;
- 25) Tribunale di Caltagirone - Sez. Lav., Ordinanza n. 1548/2016 del 20.04.2016;
- 26) Tribunale Lecce, Sez. lav., Ordinanza Collegiale del 19.11.2015;
- 27) Tribunale Monza, Sez. lav., Sentenza n. 598/2015 del 11.11.2015;
- 28) Tribunale Bologna sez. Lav. Sentenza n. 628/2015 del 13.07.2015;
- 29) Sentenza del **Giudice del Lavoro di Verona del 05.03.2015**;
- 30) Ordinanza cautelare del Tribunale di Tivoli del 29.10.2015;
- 31) Sentenza del Tribunale di Siena del 11.11.2015 n. 299;
- 32) Sentenza del Tribunale di Como del 10.05.2016 n. 82/2016;
- 33) Ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- 34) Ordinanza cautelare;
- 35) Reclamo Regione Valle d'Aosta;
- 36) Memoria difensiva SCHINCARIOL Laura;
- 37) Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21.07.2015 R.G. 2152/2015;
- 38) Ordinanza del Tribunale di Como del 29.07.2015;
- 39) Ordinanza del Tribunale di Padova del 03.08.2015 – R.G. 1680/2015;
- 40) Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 03.08.2015 – R.G. 845/2015;
- 41) Copia sentenza n. R.G. 253/2014 del 17.12.2014;
- 42) Copia sentenza del 04.02.2015 R.G. 341/2014;
- 43) Copia sentenza del 05.05.2015 R.G. 51/2015;
- 44) Copia sentenza del 02.10.2014 R.G. 221/14;
- 45) Copia sentenza n. 74/2015 del 24.06.2015;
- 46) Copia memoria difensiva TAR R.G. 31/2014;
- 47) Copia memorie difensive TAR R.G. 19/2014;
- 48) Copia sentenza n. 89/2016 del 27.07.2016;

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX  
ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, in qualità di difensore della sopra indicata ricorrente, in adempimento al mandato in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento nella terza fascia per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;  
ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di



concorso scuola primaria e infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalle ricorrenti;

la notifica del presente atto ai soggetti controinteressati secondo le ordinarie forme previste dal codice di procedura civile sarebbe assai difficile in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, per la difficoltà nell'individuazione dei medesimi e dei loro recapiti;

*Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente*

#### INSTA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive nella terza e nella quarta fascia della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Regione Autonoma Valle d'Aosta:

[http://www.regione.vda.it/bollettino\\_ufficiale/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/bollettino_ufficiale/default_i.asp)

<http://appweb.regione.vda.it/dbweb/albonotiziario.nsf/Avvisi?openform&l=ita&tipo=1>

<http://www.scuole.vda.it/index.php/docenti/reclut>

dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- nome della parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della regione Autonoma della Valle d'Aosta, per le classi di concorso d'appartenenza;
- testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

ovvero, in via di subordine nelle denegata ipotesi, che l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse efficace tale forma di notifica, le ricorrenti richiedono l'autorizzazione all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.



*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. del 30.05.2002, n°115, il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego, stante il valore indeterminabile della stessa e la riduzione ex lege del 50%, il contributo unificato corrisponde ad € 259,00;*

Con ossequio.


Aosta il 13.09.2016

Avv. Sacha Bionaz

### PROCURA SPECIALE


La sottoscritta Sig.ra **Laura SCHINCARIOL**, C.F. SCHLRA80P60E3790, nata ad Ivrea il 21/02/1980, delega a rappresentarla e difenderla per questo ricorso ex art. 414 c.p.c. nella causa di merito contro il Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta nei confronti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta in persona del Presidente pro-tempore, per il passaggio dalla IV alla III fascia delle Graduatorie ad esaurimento della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, a seguito dell'ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro del Tribunale di Aosta del 18.07.2016 R.G. 196/2016, in ogni sua fase e grado, compresa la domanda convenzionale, la chiamata di terzo in causa, appello, esecuzione e rinuncia agli atti, anche nell'eventuale giudizio di opposizione, procedimenti cautelari e speciali, sequestri, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, rinunciare agli atti del giudizio con promessa di rato, nonché quella di nominare altri avvocati e farsi sostituire, l'Avv. Sacha BIONAZ del Foro di Ivrea, delegando domicilio presso lo studio dell'Avv. Valeria CASALI, sito in Aosta, Via Esperanto n. 9. Prevedo, inoltre il consenso, ai sensi della L. 196/03, alla comunicazione e diffusione dei dati personali generici ed al trattamento dei dati sensibili, dando atto di aver ricevuto informazione sulla utilizzazione dei miei dati.  
Ivrea-Aosta 13/9/2016

Laura SCHINCARIOL



è autentica

Avv. Sacha BIONAZ



Fissazione udienza discussione n. cronol. 138/2016 del 22/09/2016  
RG n. 237/2016

R.G. 237/2016 P.I..

CRON. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO AOSTA**

Il Presidente Dr. Scuffi in sostituzione, per questo solo atto, del Giudice del Lavoro Dr. E. Gramola

Letto il ricorso che precede,

**FISSA**

per la comparizione delle parti e per la discussione davanti al G.I. dr. Gramola l'udienza del

**10.11.2016 ore 12,00**

Dispone che il presente decreto ed il suesteso ricorso siano notificati, a cura della parte ricorrente, a controparte entro il termine di legge.

Autorizza esclusivamente per i controinteressati la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge e più precisamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Avvisa la parte convenuta che il termine ultimo per la rituale costituzione scade dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata.



Fissazione udienza discussione n. cronol. 138/2016 del 22/09/2016  
RG n. 237/2016

Al fine di favorire la spedita e precisa  
trattazione del procedimento invita le parti a  
voler depositare copia di cortesia degli atti e dei  
documenti prodotti telematicamente

Aosta, 21.9.2016

IL PRESIDENTE

Depositato nella Cancelleria  
Del Tribunale di Aosta il 22 SET 2016  
L'Ass. Sign. FS  
C. Andreacchio

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**


Il sottoscritto Avv. Sacha Bionaz del Foro di Ivrea (C.F. BNZSCH76T27A326Q, Pec: [avv.sachabionaz@legalmail.it](mailto:avv.sachabionaz@legalmail.it)) in qualità di procuratore della Sig.ra Laura SCHINCARIOL nel procedimento incardinato avanti al Tribunale di Aosta – Sez. Lavoro - con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. (R.G. 237/2016 – Giudice: Dott. E. Gramola), ai sensi dell'art. 16 bis co. 9 bis e 16 undicies. co. 1 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012,

**ATTESTA**

che la presente copia cartacea del ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. (R.G. 237/2016 – Giudice: Dott. E. Gramola) del 13.09.2016, depositato in data 14.09.2016 (Nome del file: SCHINCARIOL.ricorso414c.p.c..pdf) munito di procura speciale (Nome del file: Procura.Speciale.pdf), e del successivo Decreto di fissazione udienza n. cronol 138/2016 del 22.09.2016 R.G. 237/2016 (Nome del file: ATTOacq.pdf), sono stati estratti tramite consultazione remota dal fascicolo informatico e sono conformi agli originali depositati nello stesso.

Ivrea, 29.09.2016


Avv. Sacha Bionaz



**RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta della parte istante, come in atti rappresentata e domiciliata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Aosta ho notificato il sopraesteso ricorso e decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Aosta a:

- alla **Regione Autonoma della Valle d'Aosta**, in persona del Suo Presidente *pro tempore* – **cap. 11100 - con sede in Aosta, Place Deffeys n. 1**, a mani a sensi di legge



A MANI DELLA SEGRETARIA  
C.Q. ADDETTA ALLA NOTIFICA  
AOSTA, 29/09/2016  
TRIBUNALE DI AOSTA  
UFFICIO CENTRALE D.D.  
(SALVATORE TABIO)

- alla **Regione Autonoma della Valle d'Aosta**, in persona del Suo Presidente *pro tempore* – rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tosi ed elettivamente domiciliata presso il Dipartimento legislativo e legale della Presidenza della Regione in Aosta, Pzza Deffeys n. 1 **cap. 11100 - con sede in Aosta, Place Deffeys n. 1**, a mani a sensi di legge

**ASSESSORATO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO**

**Avviso. Convocazione della Conferenza di programma per l'avvio del procedimento per concordare le modifiche all'accordo di programma stipulato in data 20 settembre 2011 tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Pont-Saint-Martin e la società Vallée d'Aoste Structure a r.l., concernente la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali a servizio dell'area industriale "ex Ilssa Viola".**

Ai sensi dell'articolo 28 (Pubblicazione degli accordi di programma), 1° comma, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), si informa che il giorno giovedì 10 novembre 2016, alle ore 10.00, presso la saletta riunioni dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, in Aosta, Piazza della Repubblica, 15, al secondo piano, avrà luogo la conferenza di programma prevista all'articolo 27 comma 7 della l.r.11/1998, avente ad oggetto l'avvio del procedimento per concordare le modifiche all'accordo di programma stipulato in data 20 settembre 2011 tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Pont-Saint-Martin e la società Vallée d'Aoste Structure a r.l., concernente la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali a servizio dell'area industriale "ex Ilssa Viola".

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

**Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n. 12/2009, art. 20).**

L'Assessorato territorio e ambiente – Struttura pianificazione e valutazione ambientale – informa che il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Valbona-Boretta" con sede a DONNAS, in qualità di proponente, ha provveduto a depositare lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di impianto idroelettrico su impianto di irrigazione del CMF "Valbona-Boretta", nel comune di DONNAS.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009, chiunque può prendere visione del sopraccitato studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione impatto ambientale, Assessorato territorio e ambiente, ove la documentazione è depositata.

**ASSESSORAT  
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,  
ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL**

**Avis. Convocation de la Conférence de programme pour le début de la procédure de modification de l'accord de programme passé le 20 septembre 2011 entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de Pont-Saint-Martin et la société Vallée d'Aoste Structure à r.l., concernant la réalisation de travaux infrastructuraux sur le site industriel «ex Ilssa Viola».**

Aux termes du premier alinéa de l'art. 28 (Publication des accords de programme) de la loi régionale n. 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), avis est donné du fait que la Conférence de programme prévue par le septième alinéa de l'art. 27 de ladite loi régionale se réunira le jeudi 10 novembre 2016, à 10 h, dans la salle de réunion de l'Assessorat des Activités productives, de l'Énergie et des Politiques de l'emploi (15, Place de la République, AOSTE – 2e étage), pour le début de la procédure de modification de l'accord de programme passé le 20 septembre 2011 entre la Région autonome Vallée d'Aoste, la Commune de Pont-Saint-Martin et la société Vallée d'Aoste Structure à r.l., concernant la réalisation de travaux infrastructuraux sur le site industriel «ex Ilssa Viola».

Le président  
Augusto ROLLANDIN

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

**Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement (L.R. n° 12/2009, art. 20).**

L'Assessorat du territoire et de l'environnement - Service d'évaluation d'impact sur l'environnement - informe que le Consortium d'Amélioration Foncière "Valbona-Boretta", de DONNAS, en qualité de proposant, a déposé une étude d'impact concernant le projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique sur l'installation d'irrigation de Consortium d'Amélioration Foncière "Valbona-Boretta", dans la commune de DONNAS.

Aux termes du 5e alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n. 12/2009, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la commune intéressée, ses propres observations écrites au Service d'évaluation d'impact sur l'environnement de l'Assessorat du territoire et de l'environnement, où la documentation est déposée.

Il Dirigente  
Paolo BAGNOD

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

**ASSESSORATO  
TURISMO, SPORT, COMMERCIO  
E TRASPORTI**

**Dipartimento turismo, sport e commercio. Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive.**

**Elenco regionale gestori di rifugi alpini**

Le dirigeant,  
Paolo BAGNOD

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

**ASSESSORAT  
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE  
ET DES TRANSPORTS**

**Département du tourisme, des sports et du commerce.  
Structure infrastructures e manifestations sportives**

**Registre régional des gardiens de refuges**

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
1	AGUETTAZ	ANDREA
2	ALESSI	NICOLA
3	ASZKIELOWICZ	AGNIESZKA JUSTYNA
4	BADO	ALESSANDRO
5	BARMASSE	MARIA LUISA
6	BARREL	JEAN-PAUL
7	BARREL	PIERGIORGIO
8	BASTRENTAZ	MIRELLA
9	BECQUET	ELENA
10	BELOTTI	WALTER
11	BENEDETTI	ANDREA
12	BERGAGNINI	MARCO LUIGI
13	BERTHOD	TIZIANA
14	BERTINETTI	FABRIZIO
15	BIANCHI	MAURO
16	BICH	FLAVIO
17	BIONAZ	PATRIZIO
18	BLANC	REMO
19	BLANC	RENZO
20	BO	FAUSTA
21	BOCHE	MICOL
22	BOMBINO	MAURIZIO
23	BONIN	CHIARA MARIA
24	BOVI	MICOL
25	BULGARELLI	LUCA
26	CALABA	ALBERTO
27	CALOSI	GIACOMO
28	CAMBIOLO	ALDO
29	CARCERERI	EZIO
30	CARREL	ANTONIO
31	CARREL	SABRINA
32	CHAMPION	MARCO

33	CHANOINE	ARMANDO
34	CHATRIAN	GEMMA
35	COLLE'	CLELIA
36	COLLI	LIVIO
37	COME'	REMO
38	COMUNE	ALESSANDRO
39	COMUNE	PAOLO
40	COSSON	ILARIA
41	COSSON	LORENZINO
42	COVOLO	LAVINIA
43	CRESTA	GIOVANNI BATTISTA
44	DAYNE'	ANGELA
45	DECAROLIS	MAURO GIUSEPPE
46	DOMAINE	BRUNO
47	FAVRE	ADRIANO
48	FAVRE	ALFREDO
49	FAVRE	CORINNE
50	FAVRE	FEDERICO
51	FAVRE	YANICK
52	FERRARO	MARINA ANDREINA
53	FINCO	CHIARA
54	FINCO	NALDO
55	FOSSON	SARAH
56	FRACHEY	GIAN ANDREA
57	GAMBARETTO	MASSIMO
58	GAMONDI	ROBERTO
59	GANIS	ROBERTO
60	GERBELLE	DARIO
61	GERBELLE	IVO
62	GONELLA	DAVIDE
63	GONTIER	JEAN CLAUDE
64	GROSJACQUES	MASSIMO
65	GUICHARDAZ	FLAVIO
66	GUIGLIA	ELENA
67	HENRIET	MOIRA
68	IMPERIAL	EUSEBIO
69	JOYEUSAZ	IRIS
70	JOYEUSAZ	ORNELLA
71	JUGLAIR	SANDRO EZIO
72	KAUFFMAN	ROBERTA MARIA FERNANDA
73	LANTERMOZ	ADOLFO
74	LAURENT	DANILA
75	LINTY	ELENA
76	LOMBARD	FABRIZIO ROBERTO
77	LUBOZ	BARBARA
78	LUCOT	ARMAND
79	MACCHIA	GIULIO

80	MANELLA	SHEILA
81	MAPPELLI	JEAN
82	MAPPELLI	MAURIZIO
83	MAQUIGNAZ	GIUSEPPE MARIA
84	MAQUIGNAZ	JEAN-ANTOINE
85	MARGUERET	VALTER
86	MARTIN	VILMA
87	MASCHI	LAURA MARIA
88	MASONI BOTTONE	GIULIANO
89	MERLET	GIUSEPPE
90	MERLI	LORIS
91	MESERE	LIVIO
92	MILANESI	NICOLA
93	MILONE	SARA
94	MONTICONE	SONIA
95	MORO	ALESSANDRO
96	MORTARA	DARIO
97	MORTARA	MANUELA
98	MUNIER	CLAIRE
99	MURACHELLI	MICOL
100	MUSSO	LORENZO
101	NICOLETTA	LAURENT
102	PAGANI	ANNA
103	PEDERCINI	FEDERICO CAMILLO
104	PELLISSIER	DAVID
105	PELLISSIER	PAOLO
106	PERRON	ILENIA
107	PESTARINO	SERGIO MATTEO
108	PETITJACQUES	MARINA
109	PETITJACQUES	ROSANNA
110	PEZZALDI	MATTIA
111	PIELLER	DANIELE
112	PIFFARI	MAURIZIO
113	PLAVAN	LEONARDO
114	PRAMOTTON	VALERIE
115	PROMENT	CAROLINA
116	REBOULAZ	PIERMAURO
117	REGRUTO TOMALINO	GUIDO
118	RIZZO	MARA
119	ROSSI	MARCO
120	RUSCONI	ALEX MARCO
121	SIGNETTO	SILVIA
122	SQUINOBAL	MARTA
123	STEVENIN	CRISTINA PATRIZIA
124	STOCCHI	ROBERTO
125	TRUCCO	GIULIANO
126	TRUCCO	LUCIO
127	VALLET	CLETO

128	VALLET	MATHIEU
129	VENTRICE	FRANCESCA
130	VEVEY	AUGUSTO
131	VICQUERY	LAURENT
132	VIERIN	FRANCOIS
133	VOYAT	JEAN PAUL
134	WELF	ARNOLDO
135	ZANIVAN	FRANCESCA
136	ZAVATTARO	CLAUDIO

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di GIGNOD. Deliberazione 30 settembre 2016, n. 48.**

**Progetto preliminare per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunitario tratto "Nodo C (ROISAN) - Chez-Percher (GIGNOD)" - Approvazione variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/98 e s.m.i.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 11/1998, la variante non sostanziale al P.R.G.C. vigente adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30 giugno 2016 e relativa al progetto preliminare per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto comunitario tratto "Nodo C (ROISAN) - Chez-Percher (GIGNOD);
2. di dare atto che la variante è coerente con le norme vigenti e cogenti del P.T.P.;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. n. 11/1998 la variante assumerà efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente deliberazione e che copia della variante e della deliberazione che l'approva dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia urbanistica entro trenta giorni;
4. di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di cui alla l.r. n. 11/98, articolo 16, comma 3;
5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune de GIGNOD. Délibération n° 48 du 30 septembre 2016,**

**portant approbation, aux termes de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle du PRGC relative à l'avant-projet de remplacement des canalisations du tronçon «Nodo C (ROISAN) – Chez-Percher (GIGNOD)» du réseau communautaire d'adduction d'eau.**

**LE CONSEIL COMMUNAL**

Omissis

délibère

1. Au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative à l'avant-projet de remplacement des canalisations du tronçon «Nodo C (ROISAN) – Chez-Percher (GIGNOD)» du réseau communautaire d'adduction d'eau et adoptée par la délibération du Conseil communal n° 35 du 30 juin 2016, est approuvée.
2. La variante non substantielle en cause n'est pas en contraste avec les prescriptions du PTP.
3. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante en cause déploie ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région; une copie de celle-ci et une copie des pièces de la variante sont transmises à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent ladite publication.
4. Le Bureau technique communal est chargé de l'accomplissement des obligations prévues par le troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998.
5. Le préambule fait partie intégrante de la présente délibération.

**Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Delibera 29 settembre 2016, n. 41.**

**Approvazione della variante non sostanziale n. 17 al vigente P.R.G.C.: lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Ivéry.**

IL SINDACO

Omissis

propone

1. Di approvare, pertanto, la variante non sostanziale n. 17 al vigente PRGC;
2. Di dare atto che a seguito della pubblicazione della variante di cui trattasi non sono pervenute osservazioni di merito da parte di cittadini;
3. Di dare atto che, la Direzione pianificazione territoriale non ha formulato osservazioni;
4. Di dare atto che la succitata variante non sostanziale al PRGC assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo;
- 2) Di trasmettere copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto.

**Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 41 du 29 septembre 2016,**

**portant approbation de la variante non substantielle n° 17 du PRGC en vigueur relative à la construction de nouveaux enfeus dans le cimetière d'Ivéry.**

LE SYNDIC

Omissis

propose

1. L'approbation de la variante non substantielle n° 17 du PRGC en vigueur ;
2. La prise d'acte du fait qu'aucune observation n'a été présentée par les citoyens à la suite de la publication de la variante non substantielle en cause ;
3. La prise d'acte du fait que la structure «Planification territoriale» de la Région n'a formulé aucune observation ;
4. La prise d'acte du fait que la variante non substantielle en cause déploiera ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région ;
5. La prise d'acte du fait que la présente délibération, assortie des actes de la variante non substantielle en cause, sera transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) Le dispositif de la présente délibération est approuvé tel qu'il a été proposé par le syndic et indiqué au préambule, avec les documents relatifs à l'instruction, et versés au dossier, et les motivations y afférentes ;
- 2) Une copie de la présente délibération est transmise aux bureaux compétents aux fins de l'application correcte des décisions prises.